

MANUALE OPERATIVO PER L'AVVIO E L'ATTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PNRR DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

#NEXTGENERATIONITALIA

LUGLIO 2023



Sommario

<i>Glossario terminologico</i>	4
<i>1. Finalità del documento</i>	9
<i>2. Dati Generali</i>	10
<i>3. Modello organizzativo e governance per l'attuazione degli interventi a titolarità del Dipartimento della Protezione Civile</i>	13
<i>4. Procedure attuative</i>	19
<i>5. Selezione degli interventi</i>	19
5.1 Selezione dei “progetti in essere”	23
5.2. Selezione dei nuovi progetti	24
<i>6. Attuazione dei progetti</i>	25
6.1 Accordi/convenzioni con l'Amministrazione attuatrice	25
6.2 Avvio delle attività.....	28
6.3 Procedure di individuazione dei realizzatori di opere e servizi	29
6.4 Tipologie di spese ammissibili	30
6.5 Tenuta e conservazione documentale	33
6.6 Modifica e rimodulazione	34
6.6.1 Modifica e rimodulazione dei progetti nuovi	34
6.6.2 Modifica e rimodulazione dei progetti in essere	35
6.7 Rinuncia o revoca di un intervento.....	36
6.8 Fine attività e chiusura di un progetto.....	39
<i>7. Rendicontazione</i>	40
7.1 Rendicontazione dei Soggetti attuatori	40
7.2 Rendicontazione delle Amministrazioni attuatrici.....	41
7.3 Rendicontazione del Dipartimento della protezione civile all'Ispettorato Generale per il PNRR.....	42
7.4 Rendicontazione di milestone e target all'Ispettorato Generale per il PNRR.....	43
<i>8. Attività di controllo</i>	44

8.1 Controlli dei Soggetti attuatori.....	44
8.2 Controlli delle Amministrazioni attuatrici	45
8.3 Controlli del Dipartimento della protezione civile.....	45
8.4 Verifiche formali e amministrative	46
8.5 Verifiche su milestone e target	46
9. Monitoraggio.....	47
9.1 Procedure preliminari	48
9.2 Monitoraggio dei progetti	49
9.3 Monitoraggio di milestone e target	51
10. Rapporti finanziari e trasferimento delle risorse.....	53
10.1 Flussi finanziari dai conti di tesoreria n. 25091 e n. 25092 alla Contabilità speciale PNRR del Dipartimento della Protezione Civile o alle Amministrazioni attuatrici	54
10.2 Domanda di pagamento dell'Amministrazione attrice al Dipartimento.....	56
10.3 Circuito finanziario all'interno della contabilità speciale PNRR Dipartimento della Protezione Civile.....	57
10.4 Richiesta di pagamento all'Ispettorato Generale per il PNRR.....	58
11. Misure di prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti e procedure di recupero.....	59
ALLEGATI.....	63

Glossario terminologico

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco dei termini ricorrenti nell'ambito del documento al fine di agevolarne l'individuazione.

Termine	Descrizione
Amministrazione attuatrice (Regioni o Province Autonome)	Regioni e Province autonome nella qualità di soggetto pubblico responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento finanziato dal PNRR. In particolare, l'art 9, comma 1, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge del 29 luglio 2021, n. 108 specifica che <i>"alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di Soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente"</i> . Le Amministrazioni attuatrici, ai fini dell'attuazione degli Investimenti, possono avvalersi di "Soggetti attuatori" (vedi voce glossario per la definizione).
Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR	Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle misure) previsti nel PNRR.
Cabina di regia del PNRR	Istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è l'organo di indirizzo politico che coordina e dà impulso all'attuazione degli interventi del PNRR. La Cabina di Regia PNRR è l'organo più alto della governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: monitora l'attuazione di tutto il Piano e decide di attuare, in caso di necessità, i poteri sostitutivi. La Cabina, infine, svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR (art. 1, comma 4, D.L. del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41). La Cabina di Regia PNRR si riunisce periodicamente con i diversi ministri che lavorano all'attuazione di una specifica missione, a seconda dell'ordine del giorno stabilito.
Componente	Elemento costitutivo delle missioni del PNRR, che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area specifica di intervento e che si articola in una o più misure.
Conflitto d'interesse	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 61, par. 3, del regolamento (UE) 1046/2018, richiamato dall'art. 22, del regolamento (UE) 241/2021, sussiste una situazione di conflitto d'interesse: <i>" [...] quando l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un'altra persona che partecipa all'esecuzione del bilancio è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto"</i> .
Corruzione	Comportamento illecito, sanzionato penalmente dal codice penale ai sensi degli artt. 318 e ss. c.p. Tale fattispecie sussiste quando il pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per aver omesso/ritardato o per omettere/ritardare o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai propri doveri d'ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.
CUP	Il "Codice unico di progetto" (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici".

Doppio finanziamento	Il doppio finanziamento è la duplicazione indebita del sostegno fornito per la copertura di un medesimo costo, situazione che si configura nei casi in cui la stessa voce di bilancio sia alimentata da almeno due (o più) programmi e strumenti dell'Unione. Questa fattispecie è espressamente vietata dall'art. 9, del regolamento (UE) 2021/241.
Elenco degli interventi (nuovi progetti)	Gli elenchi sono definiti sulla base di piani di investimento proposti dalle Amministrazioni Attuarie e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile.
Frode	Comportamento illecito con il quale si mira ad eludere precise disposizioni normative di fonte europea o nazionale. Secondo la definizione contenuta nella convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la frode in materia di spese "è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi".
Frode (sospetta)	Irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi della normativa sopracitata.
Funzione di coordinamento della gestione	Funzione responsabile del presidio e della supervisione circa l'attuazione degli investimenti di competenza dell'amministrazione, redazione ed aggiornamento del cronoprogramma delle azioni, coordinamento procedure gestionali, vigilanza sull'adozione dei criteri di selezione delle azioni ed emanazione di linee guida.
Funzione di monitoraggio	Funzione responsabile del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli investimenti e del conseguimento dei relativi <i>milestone</i> e <i>target</i> .
Funzione di rendicontazione e controllo	Funzione che provvede alla verifica della regolarità di procedure e spese e del conseguimento di <i>milestone</i> e <i>target</i> , nonché alla rendicontazione finanziaria e di <i>milestone</i> e <i>target</i> nei confronti dell'Ispettorato Generale per il PNRR, quale attività funzionale alla presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea.
Indicatore di outcome	Misura sintetica, espressa in forma quantitativa, atta a rappresentare gli impatti effettivi a livello economico-sociale su cui il PNRR incide.
Indicatore di output	Misura sintetica, espressa in forma quantitativa, atta a riassumere lo stato di avanzamento dell'investimento o progetto o quota parte di esso.
Indicatori comuni	Indicatori utilizzati per il monitoraggio e la valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici.
Investimento	Spesa per un'attività, un progetto o altre azioni utili all'ottenimento di risultati benefici per la società, l'economia e/o l'ambiente, ovvero misure che producono un cambiamento strutturale e hanno un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità, sulla competitività a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull'occupazione.
Irregolarità	Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite.
Ispettorato Generale per il PNRR	Ufficio centrale di livello dirigenziale generale, istituito presso MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ex art. 1, comma 4, D.L. 24 febbraio 2023 n.13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di

	controllo e rendicontazione all'UE. L'Ispettorato è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR.
Milestone	Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale.
Missione	Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti. Le sei missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).
Misura	Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di progetti da questo finanziati.
Piano degli interventi (progetti in essere)	Piano degli interventi relativi ad un medesimo evento emergenziale, ad esempio afferente al Proteggi Italia (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019), o a valere su altre risorse nazionali, quali ad esempio il Fondo per le emergenze nazionali (FEN).
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 e valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.
Principio "Do no significant harm" (oppure "Non arrecare un danno significativo")	Principio definito all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852. Gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio, che deve essere verificato ai sensi degli articoli 23 e 25 del regolamento (UE) 2021/241.
Progetti a legislazione vigente (o "progetti in essere")	Progetti con una dotazione finanziaria già assegnata precedentemente all'approvazione del PNRR.
Progetti a regia	Progetti attuati da Soggetti diversi dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, ossia da altre Amministrazioni centrali diverse da quelle titolari di interventi, dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dagli Enti locali.
Progetti a titolarità	Progetti attuati direttamente dall'Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR, che pertanto assume in questo caso anche il ruolo di Soggetto attuatore del progetto incluso all'interno dell'intervento (investimento o riforma) di competenza.
Progetto/Intervento	Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
Rendicontazione delle spese	Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto da parte dell'Amministrazione/Soggetto attuatore, tramite la trasmissione all'Amministrazione centrale titolare di interventi di apposite domande di rimborso per la liquidazione delle spese sostenute.
Rendicontazione dei milestone e target	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (<i>milestone</i> e <i>target</i> , UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto.

Rendicontazione di investimenti	Rendicontazione all'Ispettorato Generale per il PNRR da parte dell'Amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute e/o dei costi esposti (per OCS) dalle Amministrazioni attuatrici e/o la rendicontazione del conseguimento dei <i>milestone</i> e <i>target</i> associati agli investimenti di competenza.
Rete dei referenti antifrode del PNRR	Gruppo di lavoro costituito da un referente per ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi e dal referente antifrode dell'Ispettorato Generale per il PNRR, che ha la funzione di articolare una rete di analisi, valutazione, monitoraggio e gestione del rischio frode del PNRR.
Reti o gruppi dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di interventi	<i>Network</i> dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di interventi avente l'obiettivo di mettere a sistema esigenze, esperienze, buone prassi e criticità sul PNRR, anche su specifiche tematiche e/o settori.
Richiesta di pagamento alla Commissione europea	Richiesta di trasferimento delle risorse presentata dallo Stato membro alla Commissione europea due volte l'anno, a fronte del raggiungimento di un gruppo di <i>target</i> e <i>milestone</i> concordati e indicati nel PNRR approvato, a norma dell'articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/241.
Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale (o domanda di rimborso)	Richiesta di pagamento presentata dall'Amministrazione attuatrice al Dipartimento della Protezione Civile, a titolo di anticipazione o di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Richiesta di pagamento all'Ispettorato Generale per il PNRR	Richiesta di pagamento (attraverso trasferimento fondi o erogazione delle risorse) presentata dal Dipartimento della Protezione Civile all'Ispettorato Generale per il PNRR in relazione al fabbisogno stimato di risorse, sulla base delle spese effettivamente sostenute dalle Amministrazioni attuatrici e/o delle previsioni sui futuri flussi di cassa, per garantire la continuità della disponibilità finanziarie a supporto dell'attuazione degli interventi e far fronte alle domande di rimborso presentate dalle Amministrazioni attuatrici.
Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PNRR	Il Si.Ge.Co. consiste nell'organizzazione, negli strumenti e nelle procedure complessivamente adottate per l'attuazione del PNRR e al fine di fornire all'Unione europea la garanzia di regolarità e correttezza dei finanziamenti erogati per la realizzazione degli interventi/progetti attuati a livello nazionale (per il PNRR anche <i>target</i> e <i>milestone</i>) grazie al sostegno dei fondi UE. Il Si.Ge.Co. risponde pertanto all'esigenza di assicurare l'efficace attuazione degli interventi e progetti nonché la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile.
Sistema ReGiS	Sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sviluppato per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi Soggetti coinvolti nella <i>governance</i> del Piano.
Soggetto attuatore (anche di II livello)	Per l'attuazione degli interventi di cui sono responsabili, le Amministrazioni attuatrici, quali Regioni e Province autonome, possono avvalersi di Soggetti attuatori esterni (es. Comuni, aggregazioni di enti locali, società <i>in house</i> , etc...), anche ricorrendo alle modalità previste dalla vigente normativa nazionale ed europea (appalti pubblici o accordi con <i>partner</i> e/o enti <i>in house</i>). I Soggetti attuatori possono eventualmente, a loro volta, delegare funzioni a Soggetti attuatori di II Livello. In questi casi, il Responsabile unico del procedimento - RUP fa parte della struttura del Soggetto attuatore esterno (o del Soggetto attuatore di II livello) e l'identificazione del «CUP» potrebbe essere attribuita a questo livello.

Soggetto realizzatore	Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore di servizi/esecutore lavori) e individuato dall'Amministrazione attuatrice e/o dal Soggetto attuatore anche di II livello nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
Struttura di Missione PNRR	Istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ex art. 2, comma 1, D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, assicura il supporto all'Autorità politica delegata per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento strategico. Funge da punto di contatto nazionale con la Commissione UE per l'attuazione del Piano e per la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi e traguardi concordati a livello europeo. Sovrintende all'attività istruttoria per la formulazione di proposte di aggiornamento o modifica del PNRR e collabora con l'Ispettorato Generale per la verifica dell'attuazione del Piano, definendo eventuali misure correttive, nonché per le attività di comunicazione istituzionale e pubblicità.
Target	Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (ad esempio numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato).
Unità di audit	Struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del regolamento (UE) 2021/241.
Unità di Missione della Ragioneria generale dello Stato	Struttura di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR.
Unità di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Struttura di coordinamento di interventi PNRR)	Struttura di livello dirigenziale generale di riferimento individuata (ovvero unità di missione di livello dirigenziale generale appositamente istituita fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026), articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale da ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR per provvedere al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo.
Unità Organizzativa PNRR del Dipartimento della Protezione Civile	Struttura a cui il Segretario generale della Presidenza del Consiglio ha delegato le funzioni di coordinamento della gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza della Protezione Civile. Le funzioni sono svolte con il concorso di tutti gli uffici del dipartimento interessati

1. Finalità del documento

Il presente documento ha lo scopo di fornire informazioni pratiche e istruzioni operative, rivolte alle Amministrazioni attuatrici, per la realizzazione degli interventi di competenza del Dipartimento della Protezione Civile finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Come noto, il PNRR, disciplinato a livello europeo dal Regolamento (UE) 2021/241 relativo al Dispositivo per la ripresa e la resilienza (NextGenerationEU), è caratterizzato da specifiche condizioni e determinati adempimenti che, in diversi casi, presentano delle caratteristiche innovative rispetto a quanto già previsto in base alla legislazione nazionale e comunitaria vigente per la realizzazione dei progetti a valere sulle risorse di bilancio ordinario o della politica di coesione nazionale ed europea.

Trattandosi di un piano strategico e di *performance* di ampio respiro, da attuarsi in un lasso temporale definito e limitato (con scadenze concordate con la Commissione UE da raggiungere non oltre il 2026), si rende necessaria la partecipazione attiva di tutto il sistema istituzionale e dell'apparato amministrativo nelle sue diverse articolazioni centrali e territoriali¹.

Al fine di standardizzare i processi di attuazione si ritiene, quindi, utile fornire indicazioni sugli elementi essenziali di cui tener conto per l'attuazione degli investimenti, con specifico riferimento ai requisiti e alle condizionalità del PNRR da rispettare sia nella preliminare fase di stesura, da parte del Dipartimento della Protezione Civile di convenzioni e accordi con le Amministrazioni e i soggetti attuatori, sia successivamente per ogni atto o provvedimento funzionale all'attuazione del singolo progetto da parte dei soggetti attuatori e realizzatori.²

Inoltre, il presente manuale fornisce indicazioni operative per le attività di monitoraggio e controllo degli interventi e presenta una sintesi dei principi fondamentali e delle priorità trasversali PNRR. Su queste tematiche specifiche, infine, quali allegati, sono ricomprese istruzioni di dettaglio, come ad esempio per le attività di controllo, e istruzioni operative per l'applicazione e la verifica di principi trasversali come quello del "Do No Significant Harm" - DNSH (lett. "*Non arrecare un danno significativo*") e il divieto di doppio finanziamento.

Si evidenzia che il presente documento risponde ad una finalità meramente comunicativa di una serie di indirizzi operativi utili per l'attuazione, non intendendo esaurire tutte le indicazioni possibili o necessarie.

¹ L'art 9 co. 1 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 (convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108) specifica che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente."

² Al fine di fornire un quadro sinottico della terminologia utilizzata da parte del MEF, si rimanda alla tabella di corrispondenza terminologica (Allegato 8).

2. Dati Generali

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione di esecuzione 10160/21 del Consiglio dell'Unione europea 8 luglio 2021, il Dipartimento della Protezione Civile risulta destinatario complessivamente di risorse per 1,2 miliardi di euro, come indicato nel Decreto del 6 agosto 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le risorse, collocate nell'ambito della Missione 2, Componente 4, "Tutela del territorio e della risorsa idrica"³ sono rivolte a mitigare e gestire in modo più efficace il rischio idrogeologico del nostro Paese e garantire la sicurezza, l'approvvigionamento e la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo.

In particolare, al Dipartimento della Protezione Civile è affidato il coordinamento dell'investimento 2.1 b) "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico", che interviene nelle aree colpite da eventi calamitosi, in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, mediante interventi di ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate (cosiddetta tipologia E, di cui all'art. 25, c.2, lettera e del D. Lgs.1/2018) e interventi di riduzione del rischio residuo, anche al fine di incrementare la resilienza delle comunità locali (cosiddetta tipologia D, di cui all'art. 25, c.2, lettera d del D. Lgs.1/2018). Relativamente alle risorse di propria competenza, come rappresentato nella seguente tabella, il Dipartimento della Protezione Civile ha previsto modalità di individuazione differenziate tra progetti in essere e nuovi progetti.

Tabella 1.1: Sintesi degli interventi PNRR di competenza del Dipartimento della Protezione Civile

Missione	Componente	Denominazione misura	Importo		
			finanziamento PNRR [mld euro]	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi Progetti
M2	C4	<i>Investimento 2.1 b Misure per la riduzione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico</i>	1,2	0,4	0,8

Fonti: Allegato al decreto MEF del 6 agosto 2021 (Tabella A: PNRR – Italia: quadro finanziario per Amministrazioni titolari); Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio (UE) 10160/21 del 6 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia.

- Progetti in essere

³ L'investimento "2.1 - Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico", per complessivi 2,487 €/mld, si suddivide in due sub - interventi: "2.1.a" di competenza del MiTE (per 1,287 €/mld) e "2.1.b" di competenza del Dipartimento della Protezione Civile (per 1,200 €/mld, di cui 800 milioni di euro di risorse nuove e 400 milioni di euro di risorse in essere).

I progetti in essere a cui sono destinati 400 milioni di euro, sono interventi, proposti da Regioni, Province autonome, Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico. L'ambito di riferimento sono gli interventi finanziati dal comma 1028 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'art. 24 - quater del decreto - legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per interventi rientranti nella tipologia di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 dell'art. 25 del D. Lgs. n.1/2018, ricompresi nel Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, anche noto come Proteggi Italia (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019). A questi interventi si aggiungono anche quelli a valere su altre con risorse nazionali, quali ad esempio il Fondo per le emergenze nazionali (FEN), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile per finanziare gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) del citato D. Lgs. n.1/2018, relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale

- Nuovi progetti

I "nuovi progetti" sono identificati tramite piani di investimento predisposti dai Commissari delegati ovvero Regioni/Province autonome, e trasmessi al Dipartimento della Protezione Civile, dopo una valutazione delle priorità di intervento ai fini della riduzione del rischio.

Con riferimento all'investimento di competenza del Dipartimento della Protezione Civile si riportano, di seguito, i target associati, stabiliti in sede europea e introdotti a livello nazionale, da conseguire entro giugno 2026:

- **Milestone M2C4-12 – UE**

Conseguito attraverso l'adozione della nota n. 48239 del 09.11.2021 recante l'assegnazione delle risorse alle Regioni e Province autonome a valere sui progetti in essere e sui nuovi progetti e a cui segue l'approvazione e pubblicazione, sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile, dei piani di intervento presentati da ciascuna Regione o Provincia autonoma sia per i progetti in essere che per i nuovi progetti, entro il quarto trimestre 2021;

- **Target M2C4-13 – UE**

Completamento degli interventi di tipo E, ai sensi dell'art.25 comma 2 del D.Lgs del 2 gennaio 2018 n. 1, che prevede la completa realizzazione di tutti gli interventi finalizzati al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate entro il quarto trimestre 2025.

Quali ulteriori adempimenti intermedi, si prevedono i seguenti passaggi, anche al fine di garantire il rispetto dei Target europei e la completa realizzazione di tutte le opere entro il termine ultime

del secondo trimestre 2026:

- **Target M2C4-00-ITA-8**

Aggiudicazione dei lavori per gli interventi di tipo D (ai sensi dell'art.25 comma 2 del D.Lgs del 2 gennaio 2018 n. 1), relativi alla riduzione del rischio residuo connesso all'evento: 100% dei lavori aggiudicati entro il 30/06/2025;

- **Target M2C4-00-ITA-10**

Raggiungimento del 100% degli interventi testati / regolarmente eseguiti entro giugno 2026;

- **Target M2C4-00-ITA-11**

Completamento degli interventi di tipo D (ai sensi dell'art.25 comma 2 del D.Lgs del 2 gennaio 2018 n. 1): 100% degli interventi completati entro il 30/06/2026.

Ulteriori informazioni e dati sono pubblicati nella specifica sezione PNRR del sito della Protezione Civile: <https://pnrr.protezionecivile.gov.it/it/il-pnrr-il-dipartimento-della-protezione-civile>.

3. Modello organizzativo e governance per l'attuazione degli interventi a titolarità del Dipartimento della Protezione Civile

Il responsabile dell'investimento è il Capo del Dipartimento della Protezione civile, ing. Fabrizio Curcio.

A completamento di quanto già definito dal Sistema di Gestione e Controllo PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in riferimento al modello complessivo di *governance* del PNRR, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza del Dipartimento della Protezione Civile sono attribuite alla **Unità Organizzativa PNRR** appositamente istituita con decreto del Segretario Generale del 9 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2021:

Tabella 1: Unità Organizzativa PNRR

Nominativo referente	Francesco Campopiano
Indirizzo:	Via Ulpiano 11
Telefono:	06/68202566
E-mail:	Francesco.Campopiano@protezionecivile.it ; pnrr@protezionecivile.it
PEC:	protezionecivile@pec.governo.it

Come disposto dal Si.Ge.Co. menzionato, al paragrafo 4.1, l'Unità Organizzativa PNRR del Dipartimento, in qualità di Amministrazione centrale titolare di interventi, si relaziona con l'Ispettorato Generale per il PNRR del MEF per gli aspetti connessi alla rendicontazione delle misure, esercitando direttamente funzioni di raccordo. Si rimanda all'Appendice I "Diagrammi dei principali flussi procedurali" per maggiori dettagli sulla procedura di raccordo con l'Ispettorato Generale per il PNRR. Per quanto concerne gli aspetti connessi all'attuazione, l'Ispettorato, a sua volta, si raccorda con la Struttura di Missione⁴, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei

⁴ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, la Struttura di Missione PNRR svolge le seguenti attività:

"a) assicura il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano;
b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonché per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano e gli obiettivi e i traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al

ministri con l'art. 2 del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41), la quale, con riferimento all'attuazione, funge da punto di contatto con la Commissione UE per la verifica della coerenza dei risultati (obiettivi e traguardi concordati a livello europeo), collabora con l'Ispettorato Generale per la verifica della coerenza della fase di attuazione del PNRR rispetto agli obiettivi programmati e provvede alla definizione di eventuali misure correttive necessarie.

Il responsabile dell'Unità Organizzativa PNRR, Ing. Francesco Campopiano, tramite nota DPC-DPC_Generale-Uscita-15855-11/04/2022, viene individuato in qualità di membro titolare del "Tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR" – istituito con determina RGS n. 57 del 9 marzo 2022 - quale gruppo di lavoro coordinato dall'Ispettorato Generale per il PNRR del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

L'Unità Organizzativa, oltre al Dirigente che svolge funzioni di Referente, si avvale di una dotazione di personale pari a 9 funzionari, individuati tramite specifico ordine di servizio.

In virtù della durata degli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale (ovvero 36 mesi rinnovabili fino al 31 dicembre 2026), l'Unità Organizzativa opera in totale indipendenza rispetto al ciclo politico.

Per un maggior dettaglio si riportano di seguito l'organigramma generale del Dipartimento della Protezione Civile e la rappresentazione grafica di dettaglio dell'Unità Organizzativa PNRR.

citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;

d) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241; e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato decreto – legge n. 77 del 2021, lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Figura 2.1: Organigramma del Dipartimento della Protezione Civile





Figura 2.2: Organigramma del Dipartimento della Protezione Civile per l'attuazione degli interventi PNRR

Organigramma - Modello Organizzativo

Dettaglio e articolazione organizzativa (per uffici) del Dipartimento della Protezione Civile in riferimento al ruolo di coordinamento, attuazione e controllo degli interventi del PNRR



Allo scopo di consentire una chiara separazione tra le funzioni di gestione degli interventi e quella di controllo, vigilanza e verifica del corretto avanzamento nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Ordine di Servizio del Dipartimento della Protezione Civile n. 11/2023 (prot. n. 7726-10/02/2023) ha definito le 3 funzioni che separano le attività di coordinamento generale della gestione da quelle di monitoraggio e di rendicontazione e controllo, come di seguito rappresentato:

Tabella 2: Funzionigramma per la gestione degli interventi PNRR di competenza del Dipartimento della Protezione Civile

Funzione PNRR	Unità/ ufficio	Referente	Funzioni dell'Unità Organizzativa PNRR	Risorse dedicate alla gestione del PNRR	Ordine di servizio o analogo provvedimento di assegnazione
Funzioni di coordinamento della gestione	Unità Organizzativa PNRR	Funzionario <i>Francesco Campopiano</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Presidio sull'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Dipartimento sul raggiungimento dei relativi <i>milestone e target</i>; - Coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti di competenza e definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualistica; - Coordinamento della gestione finanziaria degli investimenti e dell'attuazione delle riforme di competenza del Dipartimento; - Vigilanza sull'adozione, da parte delle Amministrazioni attuatrici, dei criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR; - Emanazione di linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa, il rispetto dei vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR; - Monitoraggio dell'avanzamento dei Milestone e Target e trasmissione dei relativi dati e avanzamenti all'Ispettorato per il PNRR; - Emanazione di direttive sulle clausole standard di riduzione o revoca dei contributi da inserire negli atti finalizzati alla selezione dei singoli progetti e all'assegnazione delle risorse, in caso di mancato raggiungimento nei tempi assegnati degli obiettivi previsti e di riassegnazione delle somme; - Adozione delle iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi; - Trasmissione all'Ispettorato Generale per il PNRR, relativamente agli interventi del PNRR di competenza del Dipartimento, delle richieste di erogazione delle risorse. 	n. 10 risorse di cui: n. 1 Dirigente n. 9 Funzionari	Per il dirigente del decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2021; Per i funzionari Ordine di servizio n. 11/2023 (prot. n. 7726-10/02/2023)
Funzioni di Monitoraggio	Ufficio IV – "Attività di superamento dell'emergenza" indicato nell'Ods	Ing. Massimiliano Severino (dirigente del Servizio superamento dell'emergenza) Arch. Letteria Spuria (dirigente del Servizio)	<ul style="list-style-type: none"> - Presidio delle procedure di Monitoraggio dello stato di attuazione finanziario, procedurale e fisico, degli interventi del PNRR di competenza del Dipartimento; - Raccordo della rilevazione dei dati tramite il sistema informatico, da parte dei Soggetti attuatori in ottemperanza alle norme del PNRR; - Trasmissione all'Ispettorato Generale per il PNRR dei dati di avanzamento degli investimenti 	n. 24 risorse di cui: n. 2 Dirigenti n. 22 Funzionari	Ordine di servizio n. 11/2023 (prot. n. 7726-10/02/2023)

		gestioni rientrate in ordinario)	attraverso le funzionalità del sistema informatico		
Funzione di controllo e rendicontazione	Ufficio VI - "Amministrazione e Bilancio" indicato nell'Ods	<p>Controllo: Dott.ssa Silvana Transirico (dirigente del Servizio politiche contrattuali e convenzioni)</p> <p>Rendicontazione: Dott. Giulio Mastracchio (dirigente del Servizio bilancio, programmazione e affari finanziari)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica la regolarità delle procedure e delle spese e il conseguimento di <i>milestone</i> e <i>target</i>, riceve e controlla le domande di rimborso delle Amministrazioni attuatrici, lo stato di avanzamento finanziario e il raggiungimento di <i>milestone</i> e <i>target</i> in coerenza con gli impegni assunti; - Coordinamento del processo di recupero delle somme indebitamente versate alle Amministrazioni attuatrici e ai Soggetti attuatori; - Attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento; - Trasmissione all'Ispettorato Generale per il PNRR, relativamente agli interventi del PNRR di competenza del Dipartimento, dei dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea. 	n. 5 risorse di cui: n. 2 Dirigenti n. 3 Funzionari	Ordine di servizio n. 11/2023 (prot. n. 7726-10/02/2023)

In base all'ordine di servizio n. 11/2023 (prot. n. 7726-10/02/2023), l'Ufficio IV – Attività di superamento dell'emergenza e l'Ufficio VI – "Amministrazione e Bilancio" operano in concorso con l'Unità Organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR, per gli aspetti di rispettiva competenza.

In particolare, l'Ufficio IV – "Attività di superamento dell'emergenza" provvede, nell'ambito delle attività connesse alla funzione di monitoraggio, a monitorare l'avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli interventi nella responsabilità delle Amministrazioni attuatrici e/o dei Soggetti Attuatori nonché a monitorare l'avenuta implementazione da parte dei medesimi Soggetti Attuatori del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La funzione di monitoraggio è realizzata attraverso i funzionari assegnati al suddetto Ufficio, organizzati per ambito territoriale regionale, sotto la supervisione del dirigente del Servizio superamento dell'emergenza e del Servizio gestioni rientrate in ordinario, che operano in diretto raccordo con il Coordinatore dell'Unità Organizzativa.

Nell'ambito delle attività connesse alla funzione di rendicontazione e controllo, l'Ufficio VI – "Amministrazione e Bilancio", provvede alla trasmissione all'Ispettorato Generale per il PNRR dei dati necessari per la presentazione di richieste di pagamento alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/241, corredata della corrispondente dichiarazione di cui all'Annex III dell'accordo di finanziamento stipulato con la commissione Europea. A tal scopo, l'Ufficio VI – "Amministrazione e Bilancio" istruisce la documentazione inviata dai Soggetti attuatori, controlla sia lo stato di avanzamento finanziario che il raggiungimento degli

obiettivi intermedi e finali (milestone e target), in coerenza con gli impegni assunti. Dello svolgimento delle suddette attività sono incaricati i funzionari individuati dall'Ordine di servizio n. 11 – prot. n. 7726, sotto la supervisione del dirigente del Servizio politiche contrattuali e convenzioni e del dirigente del Servizio di bilancio, programmazione e affari finanziari.

Sotto il profilo organizzativo, si riferisce che il **Referente Antifrode**, tramite nota DPC-DPC_Generale-Uscita-15855-11/04/2022, è stato designato nella Dott.ssa Nicoletta Giuliani, responsabile del Servizio Pianificazione Strategica del Dipartimento, nonché Referente antifrode per il Dipartimento.

4. Procedure attuative

Gli interventi, afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di competenza del Dipartimento della Protezione Civile prevedono esclusivamente modalità attuative “a regia”, ovvero sono realizzati attraverso Soggetti attuatori esterni all'Amministrazione titolare. Nel caso specifico del Dipartimento, tali soggetti sono rappresentati dalle Amministrazioni attuatrici, ovvero le Regioni e le Province autonome, che possono avvalersi anche di Soggetti attuatori di secondo livello, come – ad esempio- Enti Locali e altri organismi di diritto pubblico. Per questa tipologia di interventi il Dipartimento provvede alla stipula degli atti di convenzionamento con le Amministrazioni attuatrici e alle altre procedure amministrative di attribuzione delle funzioni attuative.

Le Amministrazioni attuatrici, così come i Soggetti attuatori di secondo livello laddove previsti, possono operare per la realizzazione degli interventi in via diretta, tramite affidamenti *in house*, ovvero attraverso Soggetti realizzatori (ad esempio, operatori economici) selezionati tramite procedure di evidenza pubblica ai sensi del Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.).

Le tipologie di evidenza pubblica possono concretizzarsi in

- appalti di lavori pubblici;
- appalti di servizi;
- appalti misti, nel caso in cui in un unico appalto confluiscono varie tipologie di affidamento.

5. Selezione degli interventi

La selezione degli interventi di competenza del Dipartimento della Protezione Civile prevede il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome ed avviene attraverso un processo di

proposta, verifica e approvazione di interventi, distinti tra “progetti in essere” e “nuovi progetti”, a cui saranno assegnate le risorse, nel rispetto dei requisiti previsti dal NextGenerationEU e come descritto nel paragrafo 4 del Si.Ge.Co generale adottato per la gestione degli interventi a titolarità degli uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tutti gli interventi, sia in essere che nuovi, riguardano interventi sul patrimonio pubblico avendo a riferimento le tipologie previste dal Decreto Legislativo n.1/2018, art. 25, comma 2, lettere d) ed e). Gli interventi, oltre alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile⁵, sono chiamati a rispettare alcuni specifici principi denominati “**Elementi comuni di ammissibilità**” come da “Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”, allegato alla Circolare MEF n. 9 del 10 febbraio 2022, al fine di garantire l'integrale e immediata compatibilità con il quadro normativo di riferimento del Piano. Si tratta in particolare dei seguenti:

1. **Conseguimento di *milestone* e *target* (M&T).** I dispositivi amministrativi per l'attuazione degli interventi devono contenere indicazioni operative per la verifica del raggiungimento di *milestone* e *target* prefissati per singolo investimento. Al riguardo le Amministrazioni attuatrici devono garantire il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati secondo gli indicatori di *milestone* e *target*, nonché fornire le informazioni necessarie, anche relative a stati intermedi, volte a permettere il monitoraggio dello stato procedurale e fisico degli investimenti e, conseguentemente, la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di *milestone* e *target*, delle relazioni e dei documenti sull'attuazione dei progetti.
2. **Do No Significant Harm.** Gli strumenti attuativi degli interventi devono prevedere misure volte a garantire che sia rispettato il principio di “non arrecare un danno significativo” rispetto ai sei obiettivi ambientali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852, al quale tutte le misure del PNRR devono conformarsi (su questo specifico punto si rinvia al *focus* dell'Allegato 5 del presente Manuale “Istruzioni relative al rispetto del principio “DNSH – Do no significant harm” nell'attuazione degli interventi di competenza del Dipartimento della Protezione Civile finanziati dal PNRR”).
3. **Tagging climatico e digitale.** Ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, lettera e) del Regolamento (UE) 2021/241, è previsto che il PNRR fornisca una spiegazione qualitativa del modo in cui le misure siano in grado di rispettare il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*). L'allegato VI dello stesso Regolamento fornisce un elenco di campi cui sono associati i seguenti coefficienti di sostegno per gli obiettivi climatici e ambientali: 0%; 40%; 100%. Una volta assegnato il singolo progetto di investimento ad uno specifico campo di

⁵ ivi comprese: trasparenza, uguaglianza di genere e pari opportunità, tutela dei diversamente abili, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità.

intervento sarà automaticamente associata una percentuale di valorizzazione del *tagging* climatico o digitale.

L'Amministrazione attuatrice verifica, in corso d'opera, la rispondenza del progetto al campo di intervento individuato, ovvero la conformità ai requisiti che il piano prevede per la misura d'appartenenza, nonché eventuali sottostime o sovrastime del coefficiente, provvedendo ad una tempestiva segnalazione al Dipartimento. Inoltre, l'Amministrazione attuatrice verifica che il progetto sia effettivamente realizzato, indipendentemente dalla destinazione dell'investimento di singole voci di costo, a frazioni di intervento orientate alla digitalizzazione o alla mitigazione del cambiamento climatico.

- 4. Sana gestione finanziaria.** I dispositivi attuativi devono prevedere il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del medesimo Regolamento (UE) n. 2021/241, come dettagliato dall'Allegato 6 "Indicazioni operative sul rispetto del divieto di doppio finanziamento degli interventi PNRR".
- 5. Comunicazione e informazione.** I provvedimenti attuativi degli interventi devono contenere indicazioni operative circa il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. In particolare, è necessario garantire che i destinatari finali del finanziamento in ambito PNRR riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione per mezzo dell'emblema dell'UE e dicitura "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto, che venga assicurata la pubblicazione delle procedure di attuazione sul portale italiadomani.gov.it e che sia previsto il riferimento alla Misura, Componente, Investimento.

Inoltre, quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (cfr. Allegato 9 "Emblemi") deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE. I documenti attuativi riporteranno in prima pagina l'emblema dell'Unione e la dicitura "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" nonché il logo del Dipartimento della Protezione Civile⁶.

⁶ Se del caso, utilizzare per i documenti prodotti il seguente *disclaimer*: "Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU". I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono

6. **Conservazione della documentazione.** Il dispositivo attuativo del singolo intervento deve contenere indicazioni operative sull'obbligo di conservazione, nel rispetto anche di quanto specificatamente previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e dall'art. 9, comma 4, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, della documentazione progettuale, cartacea o digitale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, sarà messa prontamente a disposizione, da parte dell'Amministrazione attuatrice e dei Soggetti attuatori laddove previsti (ovvero di tutti i destinatari finali dei fondi erogati), su richiesta dell'Amministrazione titolare degli interventi, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Unità di audit, della Commissione europea, dell'Olaf, della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'Olaf, la Corte dei conti e l'Eppo a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; Euratom) 1046/2018. A tal fine, l'Amministrazione attuatrice e/o il Soggetto attuatore dovrà fornire una specifica descrizione delle modalità di conservazione della documentazione.

I dispositivi attuativi devono contenere inoltre, ove applicabile, riferimenti circa le modalità per rispettare le seguenti **priorità trasversali**:

1. Superamento dei Divari territoriali⁷.
2. Rispetto e promozione della parità di genere⁸.
3. Protezione e valorizzazione dei giovani⁹.

L'assegnazione delle risorse per entrambe le tipologie di interventi, in accordo con le Regioni e Province autonome, segue – inoltre - il vincolo della destinazione del 40% alle Regioni del Mezzogiorno, come indicato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016 recante "Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico".

I Progetti "in essere" sono provvisti di CUP e sono stati avviati dal 01/02/2020 ed entro il 31 dicembre 2021.

necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi"

⁷ Priorità che si rileva all'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/241. A tal fine, in sede di conversione del Decreto-legge n.77/2021, ovvero all'art. 2 comma 6bis della Legge n.108/2021, è stata prevista la "clausola del 40%". Si rimanda alla Circolare del Ministro per il Sud n.0001724 P 15/10/2021, per le specifiche operative in sede di stesura di qualsivoglia atto di selezione dei progetti.

⁸ Si rimanda al Decreto del 7 dicembre 2021 (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021) contenente le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, in attuazione dell'art. 47, comma 8, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n.77.

⁹ *Ibidem*.

I nuovi Progetti, invece, sono stati provvisti di CUP e sono stati avviati in data successiva al 31 dicembre 2021.

Sia per i “progetti in essere” che i “nuovi progetti”, dovrà essere garantito che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale ovvero il Piano Nazionale d'Azione sul Green Public Procurement - PAN GPP.

Si rimanda all'Appendice I - “Diagrammi dei principali flussi procedurali” per maggiori dettagli sulle procedure di selezione dei “nuovi progetti” e dei progetti “in essere”.

5.1 Selezione dei “progetti in essere”

Relativamente agli interventi di competenza del Dipartimento a legislazione vigente (c.d. “progetti in essere”), ovvero che presentavano una dotazione finanziaria già assegnata prima dell'approvazione del PNRR, sono considerati ammissibili e rendicontabili, per 400 milioni di euro gli interventi che rientrano nei piani predisposti da Commissari/Amministrazioni attuatrici e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile dal 1° febbraio 2020. Rientrano in questo ambito non solo gli interventi collegati al cosiddetto “Proteggi Italia”, ma anche quelli finanziati con altri fondi nazionali, quali ad esempio il Fondo per le emergenze nazionali (FEN).

Il processo di selezione degli interventi ha visto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome, che hanno presentato, in qualità di Amministrazioni attuatrici, proposte di interventi da rendicontare a valere sul PNRR.

Gli interventi proposti sono stati esaminati dal Dipartimento della Protezione Civile in una logica di verifica ex-post della loro eleggibilità ai fini della rendicontazione a valere sul Recovery fund, al fine di garantire il rispetto dei criteri di selezione coerenti con gli obiettivi del PNRR e, in particolare, la coerenza con le tempistiche definite a livello di *milestone* e *target*. Al tempo stesso, i progetti in essere sono sottoposti ai medesimi punti di controllo che riguardano le condizionalità e i principi trasversali del PNRR, prevedendo azioni correttive ex-post in caso di riscontrata non coerenza con tali principi.

In particolare, per i progetti in essere, sono stati valutati:

- la coerenza dei risultati attesi dei progetti e le tempistiche di realizzazione degli stessi con i *milestone* e i *target* della misura;
- il contributo che i progetti dovranno fornire alle finalità specifiche della componente e dell'investimento del PNRR;
- il rispetto del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in materia di prevenzione di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione;

- l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
- il rispetto degli "elementi comuni di ammissibilità dei progetti al PNRR", come dichiarati al paragrafo precedente.

Il processo di approvazione delle proposte di interventi ha visto una seconda fase di trasmissione di proposte da parte delle Amministrazioni attuatrici, al fine di raggiungere l'importo totale disponibile pari a 400 milioni di euro. Tale seconda trasmissione si è resa necessaria alla luce di una differenziazione territoriale in termini di presenza, o meno, di interventi emergenziali pregressi nelle diverse Regioni o di una loro eventuale minore entità in termini di risorse economiche.

Completata l'analisi si è, dunque, provveduto ad una approvazione successiva di elenchi, sulla base degli ulteriori interventi proposti dalle Regioni.

L'approvazione degli elenchi degli interventi è stata seguita dalla loro pubblicazione sul sito istituzione del Dipartimento della Protezione Civile, nonché alla trasmissione di apposite circolari sugli obblighi e principi di matrice comunitaria vincolanti per le Amministrazioni attuatrici.

5.2. Selezione dei nuovi progetti

Relativamente ai nuovi progetti, come già dichiarato nel Si.Ge.Co. generale della Presidenza del Consiglio, il processo di selezione degli interventi prevede *"l'approvazione dei piani di macro-interventi individuati dalle Regioni e altri enti (sulla base del piano di riparto di cui all'art. 22 del D.L. 152/2021) classificati per territorio/ambito/tipologia di evento secondo una procedura concertativo -- negoziale. Il riparto delle risorse avviene in accordo con le Regioni e Province autonome secondo i criteri individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016 recante "Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel rispetto del vincolo della destinazione del 40 per cento alle regioni del Mezzogiorno."*

Gli elenchi degli interventi proposti dalle Amministrazioni attuatrici, approvati al 31 dicembre 2021, saranno dettagliati in maniera sufficiente a garantire che siano rappresentate le informazioni più rilevanti come l'evento di riferimento, in relazione al tipo, se idrogeologico o idraulico, ad esempio, e al territorio interessato, nonché il riferimento alla relativa delibera dello stato di emergenza e non ultimo il rispetto del principio DNSH, previsto nei requisiti comuni di accesso. Questo passaggio intermedio troverà conclusione con la definizione dell'elenco di dettaglio per l'emanazione del successivo decreto di finanziamento degli interventi.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti si fa riferimento alle pagine dedicate al PNRR sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, relative all'approvazione dei nuovi progetti: <https://pnrr.protezionecivile.gov.it/it/atti-di-approvazione-progetti-nuovi>.

6. Attuazione dei progetti

6.1 Accordi/convenzioni con l'Amministrazione attuatrice

Come previsto dal Si.Ge.Co. adottato dall'Unità di Missione del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Protezione Civile assume la responsabilità in tema di supervisione complessiva degli interventi di propria competenza e rappresenta il punto unico di contatto con l'Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 4 lettera, lett. e) del decreto-legge 14 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241.

L'attuazione del sub-investimento 2.1.b di competenza del Dipartimento della Protezione Civile viene regolamentata attraverso la sottoscrizione di un Accordo con le Amministrazioni attuatrici quali enti territoriali competenti in materia di protezione civile, difesa del suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico.

Tale Accordo disciplina, in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e dal decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli impegni operativi di ciascuna parte derivanti dall'inclusione degli interventi nel PNRR. In particolare, mediante la sottoscrizione dell'Accordo, il Dipartimento informa e formalizza l'assunzione da parte delle Amministrazioni attuatrici degli obblighi tra i quali:

- il rispetto generale di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale (con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento UE 2021/241, dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ivi compresa la possibilità, laddove i Soggetti attuatori siano delle pubbliche amministrazioni, di ricorrere al c.d. potere sostitutivo previsto all'art. 12 dell'anzidetto decreto-legge n. 77/2021, così come modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 13/2023, recante disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso;
- l'osservanza dei principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Regolamento UE 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, garantendo la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea¹⁰;
- il rispetto dei principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali,

¹⁰ Per istruzioni di dettaglio relative al rispetto del principio "DNSH - Do no significant harm" nell'attuazione degli interventi di competenza del Dipartimento della Protezione Civile finanziati dal PNRR si confronti l'Allegato 5

e del principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- la garanzia di piena attuazione al sub-investimento, di avvio tempestivo e di realizzazione operativa, al fine di non incorrere in ritardi attuativi, concludendo gli interventi nella forma, nei modi e nei tempi previsti e con il soddisfacente conseguimento, secondo le scadenze concordate con l'Unione europea, dei *milestone* e *target* collegati;
- l'adozione di proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal Dipartimento della Protezione Civile, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- Tramite la sottoscrizione dell'Accordo, le Amministrazioni attuatrici dovranno, inoltre: garantire l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, inclusa la presenza di professionalità tecniche pertinenti e consone all'intervento di competenza. In particolare, va segnalata l'adozione di un idoneo sistema di controllo interno e di appropriate procedure, funzionali ad assicurare l'ottemperanza alle indicazioni del Dipartimento della Protezione Civile e la compliance alla normativa nazionale, europea ed internazionale di riferimento;
- presentare al Dipartimento della Protezione Civile, celermente e senza indugio, eventuali proposte di modifica al progetto, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida e indicazioni fornite (vedi paragrafo 6.6 del presente Manuale);
- mitigare e gestire i rischi connessi alla proposta nonché porre in essere ogni azione idonea al raggiungimento degli step di lavorazione intermedi e finali connessi al conseguimento di *milestone* e *target* e al rispetto delle condizionalità previste dal PNRR descritte nel presente Manuale;
- assicurare, anche con il concorso del Soggetto attuatore e realizzatore, il rispetto puntuale della normativa europea e nazionale relativa all'azione amministrativa, in particolare del d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*), della l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), del d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) e del Regolamento (UE) 679/2016 (*General Data Protection Regulation*), nonché del d.lgs. n.196 del 2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) così come novellato dal d.lgs. n.101 del 2018. In particolare, per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome, è previsto il rispetto di quanto previsto dai loro ordinamenti in conformità ai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione, tenendo anche conto delle norme di semplificazione emanate per l'attuazione del PNRR.

- assicurare il rispetto della normativa relativa al Codice identificativo di gara (CIG) ed al Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 25, comma 2, d.lgs. 66/2014, all'art. 11, comma 2-bis, l. 3/2003 ed alla delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, con specifica attenzione in merito all'effettiva ed agevole tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- adottare il sistema informativo indicato dal Dipartimento della Protezione Civile per rilevare e archiviare i dati sull'avanzamento procedurale, fisico, e finanziario dell'operazione, al fine di rendere possibile il monitoraggio ed efficientare le rendicontazioni economiche e finanziarie, le verifiche e le procedure di audit. Inoltre, nel caso di delega a Soggetto attuatore esterno, verificare l'avvenuto caricamento dei dati citati; al momento dell'individuazione del soggetto realizzatore, caricare sul pertinente sistema informativo i dati idonei al vaglio preliminare di conformità delle procedure di aggiudicazione.
- presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o dei costi esposti nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto nelle modalità e nelle tempistiche previste nella documentazione approvata (cfr. capitolo 7 "Rendicontazione");
- assicurare, al mezzo di pertinenti controlli di gestione e amministrativo-contabili, la regolarità delle procedure e l'inerenza delle spese sostenute al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR, unitamente ai documenti probatori sul raggiungimento di M&T di riferimento, coerentemente con quanto stabilito nell'Allegato alla Decisione di Esecuzione del Consiglio 10160/21 del 7 luglio 2021 e negli Accordi Operativi (*Operational Arrangements*) concordati con la Commissione europea. Tutte le predette procedure, se informatizzate, dovranno essere rese in modalità agevolmente consultabile dagli organi di controllo (cfr. capitolo 8 "Attività di controllo");
- produrre e trasferire al Dipartimento della Protezione Civile, per il tramite del sistema informativo di cui al punto precedente, dati ed indicatori utili a riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione delle misure PNRR di propria competenza. Tra questi, in particolare, gli "indicatori comuni" di cui all'art. 29 del Reg. UE 2021/241 come definiti dal Regolamento Delegato 2021/2106 della Commissione Europea ed associati ad interventi e sub-interventi, nonché ulteriori indicatori di impatto, in via di definizione, connessi agli obiettivi di sviluppo sostenibile per l'Agenda 2030 dell'ONU (cfr. capitolo 9 "Monitoraggio").
- adottare un sistema di contabilità separata, predisponendo, eventualmente, un autonomo conto dei profitti e delle perdite con apposita e adeguata codificazione contabile. Al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse PNRR, detti prospetti dovranno essere in modalità informatizzata ed agevolmente consultabili (cfr. capitolo 10 "Rapporti finanziari e trasferimento delle risorse");
- predisporre i pagamenti nel rispetto della scheda progetto, in particolare della sezione relativa al piano finanziario e al cronoprogramma di spesa approvato. L'Amministrazione attuatrice dovrà inserire nel sistema informativo di cui al paragrafo che precede, ogni giustificativo di spesa necessario ad effettuare i controlli di legalità e i controlli

amministrativo-contabili, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile (cfr. art. 22 Regolamento 241/2021);

- tenere informato il Dipartimento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto; comunicare tempestivamente le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza (cfr. capitolo 11 "Misure di prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti e procedure di recupero").

L'Accordo disciplina, infine, quanto previsto rispetto alle attività di controllo e alle modalità di monitoraggio e rendicontazione, i termini di attuazione del progetto, le modalità di erogazione del contributo, gli obblighi e i meccanismi sanzionatori, in applicazione rispetto a quanto previsto nel presente Manuale.

Il Dipartimento della Protezione Civile garantisce, infine, che l'Amministrazione attuatrice riceva l'informativa sul conferimento e trattamento dei dati, nonché sulla pubblicazione dei dati ritenuti non sensibili nei siti istituzionali e di consultazione aperta (si veda l'Allegato E di cui alla Circolare MEF n. 21 del 14.10.21 sulle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti) e tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese.

Nel caso in cui, per l'attuazione degli interventi, le Amministrazioni attuatrici si avvalgano di Soggetti attuatori, l'Amministrazione attuatrice provvede a sottoscrivere specifici Accordi/Convenzioni con questi ultimi, anche al fine di regolamentare l'eventuale selezione di soggetti esecutori per la realizzazione degli interventi.

Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle obbligazioni derivanti dagli Accordi, si rimanda agli Accordi stessi, stipulati con le Amministrazioni attuatrici.

Infine, si rimanda all'Appendice I "Diagrammi dei principali flussi procedurali" per maggiori dettagli sulle procedure di sottoscrizione degli accordi/convenzioni di cui sopra.

6.2 Avvio delle attività

Il Dipartimento della Protezione Civile garantisce il tempestivo avvio degli interventi di propria competenza, secondo quanto previsto dal Si.Ge.Co. adottato dall'Unità di Missione del Segretariato della Presidenza del Consiglio, attraverso l'attività delle Amministrazioni attuatrici secondo quanto contenuto nell'Accordo con il Dipartimento e in ulteriori eventuali dispositivi attuativi specifici (come, ad esempio, norme, bandi, avvisi, circolari e convenzioni).

L'Amministrazione attuatrice opera, di norma, attraverso la propria struttura ordinaria di gestione amministrativa, anche avvalendosi, laddove ritenuto opportuno, delle strutture esistenti dedicate all'attuazione di programmi e/o progetti finanziati da altre risorse europee o nazionali.

Laddove non si avvalga delle proprie strutture, l'Amministrazione attuatrice individua eventuali Soggetti attuatori esterni, laddove previsti, e/o gli operatori economici a vario titolo coinvolti nella realizzazione dell'intervento ammesso al finanziamento, che saranno scelti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (ad esempio in materia di appalti pubblici o in materia di accordi con partner e/o enti *in house*).

L'Amministrazione attuatrice provvede, dunque, a dare piena attuazione al progetto, così come illustrato negli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma; inoltre, garantisce la tracciabilità delle operazioni e una codificazione contabile adeguata all'utilizzo delle risorse del Piano.

6.3 Procedure di individuazione dei realizzatori di opere e servizi

Nell'espletamento delle procedure di individuazione dei soggetti a cui affidare lavori e servizi necessari per la realizzazione degli interventi di competenza, le Amministrazioni attuatrici, anche per il tramite di Soggetti attuatori di secondo livello laddove previsti, assicurano il rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici. Nel caso di Regioni a statuto speciale e Province autonome, viene altresì garantito il rispetto di quanto previsto dai loro ordinamenti in conformità ai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione. Si tiene, inoltre, conto delle semplificazioni appositamente introdotte dal legislatore con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 nonché con il decreto legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, con particolare riferimento all'articolo 29 di quest'ultimo, contenente disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.

Nell'ambito delle già menzionate procedure è inoltre garantito il rispetto delle condizionalità previste dal NextGenerationEU, in particolare del principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, e del principio della valorizzazione dei giovani e della riduzione dei divari di genere e territoriali.

I rapporti con i Soggetti attuatori degli interventi, nel caso siano diversi dall'Amministrazione attuatrice, saranno disciplinati mediante la sottoscrizione di un atto finalizzato a regolare la modalità di attuazione degli interventi e i compiti in capo alle parti secondo il modello allegato alla Circolare RGS del 14 ottobre 2021, n. 21.

6.4 Tipologie di spese ammissibili

6.4.1 Criteri di ammissibilità delle spese

Per ciascun intervento di competenza l'Amministrazione attuatrice dovrà verificare che le spese ammissibili individuate risultino coerenti con le finalità previste dall'intervento e rispettino i vincoli definiti secondo la Missione, la Componente e l'Investimento di riferimento.

Nell'indicare le tipologie di spesa finanziabili per la realizzazione degli interventi, si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria applicabile, nonché, ove applicabile, alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori e servizi e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi di investimento europei (SIE).

In linea generale, sono ammissibili le spese:

- coerenti con le finalità previste dagli interventi medesimi e rispettare i vincoli definiti dalla Missione, Componente e Investimento PNRR di riferimento, nel caso di specie M2C4-Investimento 2.1b;
- sostenute dopo l'1 febbraio 2020;
- sostenute in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale vigente e in aderenza con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- tracciabili e debitamente documentate, comprovate da idonei giustificativi amministrativo-contabili (es. fatture quietanzate emesse o documenti contabili di valore probatorio equivalenti, cedolini, ecc.), per il tramite di strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 136/2010, art. 3, comma 1 e 3 e successive modificazioni;
- derivanti da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere di incarico, ordini, ecc.) in cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura e il relativo importo, nonché il riferimento al progetto ammesso a finanziamento;

Le spese, inserite nel quadro economico, possono comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- spese tecniche di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudi, opere d'ingegno, incentivi per funzioni tecniche, di cui all'articolo 113, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016¹¹;
- spese per la realizzazione di studi e/o ricerche propedeutiche e attività di accompagnamento;
- spese per l'esecuzione di lavori o per l'acquisto di beni/servizi;
- spese per pubblicazione dei bandi di gara;
- imprevisti purché inclusi nel quadro economico;
- allacciamenti, sondaggi e accertamenti tecnici.

L'importo dell'IVA non è incluso nella quantificazione dei costi degli interventi PNRR trasmessa alla Commissione Europea. L'importo dell'IVA è però rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. Sul punto, si può far riferimento all'art. 15 c. 1 del DPR 22/2018 per i fondi SIE 2014-2020 secondo cui "l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario è una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento". Come anche precisato nelle Istruzioni tecniche di cui alla Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 "tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi", in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.

Per l'acquisto e/o esproprio dei terreni si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 17 del DPR 5 febbraio 2018 n. 22 secondo cui l'ammissibilità delle relative spese è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- sussiste un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi del progetto;
- la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non supera il 10% della spesa totale ammissibile del progetto considerato, con l'eccezione dei casi espressamente menzionati ai commi 2 (siti in stato di degrado e quelli precedentemente adibiti ad uso industriale che comprendono edifici) e 3 (operazioni a tutela dell'ambiente);
- si presenti una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o,

¹¹ Il comma 3 dell'articolo 113 del dlgs. n. 50/2016 ha individuato il valore soglia degli incentivi tecnici nell'80% del fondo, ex comma 2 del medesimo articolo. Non è pertanto ammesso destinare all'erogazione degli incentivi la quota del 20% (in aggiunta a quella dell'80%) del fondo per le funzioni tecniche, di cui al comma 2 del citato articolo 113, nel caso in cui tale quota sia rappresentata da "risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata" (si intende ricompreso il PNRR).

debitamente autorizzato che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.

Per i **costi del personale** si rinvia al DL 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 e, in particolare, all'art. 1 che stabilisce le condizioni per il riconoscimento, nell'ambito del PNRR, delle spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all'attuazione dei singoli progetti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con apposita circolare del 18/01/2022 n. 4, a cui si rinvia, ha, inoltre, fornito indicazioni attuative relativamente al suddetto art.1 comma1 del DL 80/2021 definendo quali sono i costi di personale ammissibili al PNRR nonché le modalità di verifica dell'ammissibilità e le modalità di imputazione al PNRR degli stessi.

Nel caso in cui il personale sopra richiamato sia impiegato su più progetti, al fine di scongiurare il rischio del doppio finanziamento, sarà necessario procedere alla compilazione di un timesheet timbrato e firmato per singolo addetto e per singolo mese, con l'indicazione delle ore e delle attività svolte sul progetto, firmato dal dipendente e dal dirigente responsabile.

6.4.2 Ribassi d'asta

E' possibile utilizzare i ribassi d'asta, da parte del Soggetto attuatore, nel rispetto della normativa vigente in merito alla modifica dei contratti in corso di esecuzione e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, che prevede: *"gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto"*. In proposito, si ricorda che trattandosi di risorse vincolate del PNRR e del PNC le eventuali economie di gara confluite nel risultato di amministrazione vincolato, in virtù dell'articolo 15, comma 3 del D.L. n. 77 del 2021, possono essere utilizzate dagli enti in disavanzo in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e anche per gli enti che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria. Pertanto, le economie di gara sono utilizzate fino alla completa realizzazione dell'investimento per le necessità derivanti dalla revisione dei prezzi previa rimodulazione del quadro economico. A conclusione dell'opera le eventuali economie eccedenti l'assegnazione del «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» ai sensi dell'articolo 26, comma 7 del DL 50/2022, restano nella disponibilità dell'Amministrazione centrale titolare del progetto, mentre quelle fino a concorrenza dell'importo assegnato del predetto Fondo

sono riassegnate allo stesso; nel caso tali risorse siano state già trasferite, esse devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo in parola. (FAQ pubblicata sul portale Capacity Italy).

12

6.5 Tenuta e conservazione documentale

Il Dipartimento della Protezione Civile raccomanda alle Amministrazioni attuatrici di adempiere alle disposizioni normative previste in ambito PNRR circa l'obbligo di conservazione e archiviazione della documentazione di progetto, in formato cartaceo o informatico. In particolare, come indicato negli Accordi sottoscritti con il Dipartimento, le Amministrazioni attuatrici e i Soggetti attuatori dovranno garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n.108/2021, per le diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR. Tali attività di conservazione documentale sono volte a garantire che - per la verifica dell'attuazione dei progetti - la documentazione stessa sia nella piena ed immediata disponibilità del Dipartimento della Protezione civile, della Ragioneria generale dello Stato (Ispettorato Generale per il PNRR, Unità di missione NG-EU e Unità di *audit*), della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, al fine di consentire l'espletamento di tutte le attività previste per l'attuazione del PNRR.

I dossier relativi ai singoli investimenti contengono tutte le informazioni in merito all'avvio e all'attuazione dell'investimento stesso (fascicoli di progetto).

I fascicoli di progetto vengono archiviati seguendo una struttura base che si articola sistematicamente in n. 4 cartelle principali:

1. Documentazione di progetto (modello di istanza di finanziamento, Atto d'obbligo sottoscritto, CUP, eventuali modifiche al progetto e relativi atti di approvazione etc);
2. Documentazione amministrativo-contabile riferita alle singole procedure attuate dall'Amministratrice attuatrice (articolata, per ciascuna procedura, in impegni giuridicamente vincolanti, variazioni contrattuali, documentazione giustificativa, documentazione attestante i pagamenti, verifiche di conformità e collaudi);
3. Controlli (*Check list*, attestazioni etc.);
4. Comunicazioni e scambio di informazioni con l'Amministrazione, che dovranno avvenire per posta elettronica istituzionale o poste elettronica certificata, ai sensi del D.lgs. n. 82/2005, attraverso le caselle di posta dedicate.

Ulteriori indicazioni potranno essere comunicate dal Dipartimento della Protezione Civile mediante avvisi, circolari o linee guida.

6.6 Modifica e rimodulazione

Ai sensi dell'art. 21 del regolamento (UE) 2021/241, tramite richiesta motivata, è possibile proporre modifiche al PNRR sulla base di circostanze oggettive. L'Allegato alla circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, descrive un *iter* procedurale finalizzato ad apportare modifiche e variazioni ai progetti PNRR. Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale - al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate - è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento.

Tenuto conto che non possono essere apportate modifiche relative ad aspetti che hanno costituito elementi di valutazione del progetto ai fini del raggiungimento di *milestone* e *target*, l'Amministrazione attuatrice è tenuta a trasmettere, congiuntamente alla richiesta di modifica, una scheda progettuale rimodulata contenente indicazioni su come garantire il raggiungimento di *milestone* e *target* previsti dalla convenzione.

6.6.1 Modifica e rimodulazione dei progetti nuovi

In accordo con quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022 "Assegnazione e modalità di trasferimento alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", le Regioni e le Province autonome possono richiedere la rimodulazione degli elenchi dei nuovi interventi di propria competenza, laddove risulti necessario operare affinamenti progettuali o procedere al reimpiego di risorse liberate a seguito di eventuali revoche, come specificato all'art. 3, comma 3 dello stesso DPCM.

L'identificazione della necessità di operare una rimodulazione a livello di Elenco dettagliato dei nuovi interventi di cui all'articolo 2 del DPCM del 23 agosto 2022 e/o di un singolo progetto può essere avviato dall'Amministrazione attuatrice che, in tal caso, dovrà produrre una istanza a supporto della variazione richiesta.

L'istanza, che deve essere tempestivamente trasmessa al Dipartimento, oltre a riportare tutte le informazioni relative agli interventi oggetto di modifica, dovrà illustrare specificamente le motivazioni sottese alla proposta ed includere la documentazione utile alla valutazione della richiesta. La modifica può riguardare anche la proposta di sostituzione di uno o più degli interventi approvati nell'ambito degli elenchi in capo a ciascuna Amministrazione attuatrice.

Il Dipartimento, responsabile dell'investimento, istruisce la richiesta di modifica attraverso la struttura dell'Unità Organizzativa PNRR, valutandone la ricevibilità rispetto alla normativa di riferimento e, in caso di esito negativo, comunica all'Amministrazione attuatrice il mancato accoglimento della richiesta. In assenza di motivi ostativi, l'Unità Organizzativa PNRR provvede all'approvazione della richiesta, proponendo l'adozione di un atto specifico da parte del Capo Dipartimento. L'Unità Organizzativa provvede successivamente ad effettuare apposita comunicazione all'Ispettorato per il PNRR.

Il Dipartimento della Protezione Civile, a seguito dell'approvazione della rimodulazione, ne dà comunicazione all'Amministrazione attuatrice, verifica l'eventuale necessità di aggiornare l'Accordo già sottoscritto con la stessa e provvede al caricamento delle modifiche sul sistema informativo ReGiS, oltre a svolgere verifiche periodiche sul territorio.

Laddove tale rideterminazione si configuri come una revoca parziale dei benefici o dei finanziamenti concessi, il Dipartimento o l'Amministrazione attuatrice avvieranno le procedure previste per detta fattispecie, dandone tempestiva comunicazione all'ufficio VI – "Amministrazione e Bilancio", ai fini del recupero delle somme secondo le procedure descritte nel capitolo 11 "Misure di prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione, conflitti di interesse, duplicazione dei finanziamenti e procedure di recupero" del presente Manuale.

In conformità con quanto previsto dal DPCM del 23 agosto 2022 recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" e quanto riportato all'art. 22, comma 1-bis, del decreto-legge n. 152 del 2021, l'ulteriore ripartizione delle risorse non utilizzate deve avvenire inderogabilmente entro il 31 dicembre 2023. Tale ripartizione può essere elaborata integrando i criteri di riparto stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016 "Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico", con ulteriori criteri anche riferiti alla performance operativa dei soggetti attuatori degli interventi.

6.6.2 Modifica e rimodulazione dei progetti in essere

Secondo quanto previsto all'art. 6 del DPCM del 23 agosto 2022 sopra menzionato, così come modificato dal decreto legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, le Amministrazioni attuatrici possono richiedere la rimodulazione delle risorse finanziarie a copertura di progetti in essere, da svolgersi entro il limite dell'importo previsto (400 milioni di euro) ed entro la data del 31 dicembre 2024.

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati, o i soggetti responsabili titolari di contabilità, secondo quanto previsto all'art.6 del DPCM del 23 agosto 2022, "segnalano - entro il termine massimo del 31 dicembre 2023 [31 dicembre 2024 a seguito del d.l. 13/2023] - le eventuali esigenze di rimodulazione dei piani degli interventi in atto già approvati e pubblicati entro il 31 dicembre 2021, *motivate dall'eventuale insorgenza di circostanze impreviste o imprevedibili*".

La rimodulazione potrà avvenire mediante appositi decreti emanati *"dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, anche nella qualità di Commissari delegati o di soggetti responsabili titolari delle relative contabilità speciali per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, previa intesa con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri"*. Tale documento di intesa viene rilasciato a seguito delle attività di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, effettuato secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3 del DPCM sopra menzionato.

Il Dipartimento della Protezione Civile provvederà alla valutazione delle istanze e dall'istruttoria dell'eventuale provvedimento di rimodulazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021.

Si rimanda all'Appendice I - "Diagrammi dei principali flussi procedurali" per maggiori dettagli sulla procedura di modifica di un intervento.

6.7 Rinuncia o revoca di un intervento

Per ciascun intervento di propria competenza, il Dipartimento della Protezione Civile e le Amministrazioni attuatrici, con la supervisione dell'Unità Organizzativa PNRR ed anche per il tramite degli appositi Accordi, definiscono nei relativi atti le cause di revoca dei benefici concessi e le procedure previste in caso di rinuncia o revoca dei progetti finanziati nell'ambito degli interventi di propria competenza. In particolare, vengono definite le cause di revoca, sia con riferimento a quelle previste dalla normativa attuativa delle singole misure sia a quelle derivanti dal mancato rispetto dei principi trasversali del PNRR.

Di seguito si rappresentano tre possibili fattispecie legate alla revoca del finanziamento, al disimpegno delle risorse e alle rettifiche finanziarie.

Rinuncia

L'Amministrazione attuatrice può rinunciare in tutto o in parte al finanziamento qualora nel corso della realizzazione delle attività intervengano fatti o provvedimenti, i quali rendano impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse la realizzazione dell'intervento. In tal caso,

L'Amministrazione attuatrice è tenuta a trasmettere al Dipartimento della Protezione Civile l'atto formale di rinuncia al finanziamento, corredato da adeguata motivazione.

Il Dipartimento prende atto della rinuncia e provvede ad informare l'Ispettorato Generale per il PNRR e tutte le funzioni dell'Unità Organizzativa coinvolte nonché l'Unità di Missione della Presidenza.

Si rimanda all'Appendice I - "Diagrammi dei principali flussi procedurali" per maggiori dettagli sulla procedura di rinuncia ad un progetto.

Revoca del finanziamento

Le risorse assegnate possono essere revocate in misura totale o parziale nei seguenti casi:

1. perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
2. violazione degli obblighi derivanti dal rispetto:
 - dei principi trasversali, in particolare del DNSH e *tagging*;
 - dei meccanismi di verifica individuati negli Accordi operativi (Operational Arrangements);
 - dell'adozione di un'apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata o di un conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative ai progetti per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - delle norme di trasparenza;
 - delle procedure interne di monitoraggio, controllo;
 - della corretta conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni;
3. mancato rispetto del cronoprogramma di attuazione;
4. mancato raggiungimento nei tempi assegnati degli obiettivi previsti dall'investimento tale da pregiudicare il raggiungimento di *milestone* e *target* intermedi e finali;
5. mancata realizzazione, anche parziale, del progetto (che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale).

Come specificato più avanti (in particolare nel capitolo 11 "Misure di prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione, conflitti di interesse, duplicazione dei finanziamenti e procedure di recupero"), costituisce causa di revoca anche l'incorrere da parte delle Amministrazioni attuatrici o dei Soggetti attuatori anche di secondo livello e/o realizzatori di irregolarità essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti. L'Amministrazione attuatrice, nei casi di revoca, non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e, nel caso si sia provveduto

all'erogazione totale o parziale del contributo, sarà tenuto alla restituzione degli importi già percepiti, maggiorati degli interessi legali, ove ne ricorrano i presupposti.

Per gli interventi che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti, l'eventuale disimpegno delle risorse del Piano avverrà secondo quanto previsto dall'art. 24 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, che comporta la riduzione o revoca delle risorse.

Si rimanda all'Appendice I - "Diagrammi dei principali flussi procedurali" per maggiori dettagli sulla procedura di revoca di un progetto.

Rettifiche finanziarie (revoca parziale)

Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'Amministrazione attuatrice, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241. A tal fine l'Amministrazione attuatrice si impegna a recuperare le somme indebitamente corrisposte. L'Amministrazione attuatrice è obbligata a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo. In tali casi, come *infra* specificato, l'Unità Organizzativa elabora un'analisi sulle criticità riscontrate e sull'impatto economico al fine di evidenziare possibili previsioni di rischio e conseguentemente maturare dei correttivi.

In riferimento alle ultime due fattispecie riportate (revoca totale e parziale), gli atti di finanziamento contengono al loro interno le indicazioni relative alle **cause di revoca (totale o parziale) dei benefici concessi e le eventuali clausole risolutive**.

Nel caso in cui, a seguito dell'attività di monitoraggio o di controllo, la UOR, o i competenti organismi di *audit* identifichino eventuali inadempienze in termini di raggiungimento di *milestone* e *target* o di mancato rispetto dei principi PNRR nonché nel caso di frodi e irregolarità (cfr. capitolo 11 del presente Manuale), è inviata una comunicazione alle Amministrazioni attuatrici, che a loro volta potranno informare, se interessati, i Soggetti attuatori, indicando un congruo termine per la presentazione di eventuali memorie e controdeduzioni. Le Amministrazioni attuatrici raccolgono le eventuali controdeduzioni, ne effettuano l'istruttoria e trasmettono le risultanze, con le relative valutazioni all'Amministrazione centrale, la quale, se le ritiene sufficienti a sanare la presunta inadempienza/irregolarità, comunica l'interruzione del processo di revoca. Nel caso in cui le controdeduzioni presentate non fossero sufficienti a sanare la presunta inadempienza/irregolarità, la relazione, accompagnata dalla proposta di revoca, dovrà essere trasmessa all'Unità Organizzativa PNRR del Dipartimento che, avvierà il procedimento di revoca (totale o parziale), informando l'Unità di Missione della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Ispettorato Generale per il PNRR.

Nel caso di revoca parziale, contestualmente al provvedimento, provvede alla rimodulazione delle azioni progettuali assicurando il conseguimento degli obiettivi principali, delle *milestone* e *target* dell'intervento.

Il Dipartimento comunica all'Amministrazione attuatrice e al Soggetto attuatore e/o realizzatore il provvedimento di revoca e la richiesta di restituzione delle somme, debitamente quantificate. Il provvedimento è contestualmente comunicato all'Ufficio VI, affinché la stessa coordini il procedimento per il recupero delle somme indebitamente percepite dal destinatario o dal beneficiario, decorso infruttuosamente il termine per la restituzione. Tutti i casi di riduzione o revoca dei finanziamenti comportano infatti l'**obbligo di restituzione** delle somme oggetto di recupero, secondo le indicazioni dettate dal Dipartimento (Ufficio VI – "Amministrazione e Bilancio"), in coerenza con la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia; tale recupero, nei casi di revoca parziale può eventualmente essere disposto come compensazione di ulteriori somme dovute; il recupero può avvenire anche tramite escussione di polizza fideiussoria, laddove prevista.

Il procedimento si conclude con il caricamento della revoca (totale o parziale) dell'intervento sul sistema informativo da parte della UOR. Per una dettagliata disanima sulle **procedure di recupero delle somme** rimanda al capitolo 11 del presente Manuale.

In tutti i diversi casi di rinuncia o revoca, l'Amministrazione attuatrice può proporre al Dipartimento un progetto che, nel rispetto dei principi generali di ammissibilità, possa sostituire il progetto revocato attraverso una rimodulazione, la cui approvazione è sottoposta al Capo del Dipartimento.

Il processo si conclude con l'aggiornamento dell'elenco degli interventi e il caricamento delle modifiche sul sistema informativo.

Si rimanda all'Appendice I "Diagrammi dei principali flussi procedurali" per maggiori dettagli sulla procedura di revoca parziale di un progetto.

6.8 Fine attività e chiusura di un progetto

Alla conclusione delle attività progettuali, realizzate in conformità con il raggiungimento di milestone e target previsti, l'Amministrazione attuatrice, ricevuta dal Soggetto attuatore l'Attestazione di chiusura dell'intervento redatta secondo l'allegato 5 alle Istruzioni operative per il Soggetto attuatore, trasmette al Dipartimento della Protezione Civile la comunicazione di chiusura delle attività, unitamente alla domanda di rimborso finale. Inoltre, sarà fornita adeguata documentazione comprovante il rispetto del principio DNSH (per un approfondimento sulle modalità di rendicontazione di questo principio si faccia riferimento alle Istruzioni operative, Allegato 5 al presente documento "Istruzioni relative al rispetto del principio "DNSH – Do no

significant harm” nell’attuazione degli interventi di competenza del Dipartimento della Protezione Civile finanziati dal PNRR”).

Per taluni interventi, la disciplina attuativa può prevedere un termine massimo (decorrente dall’ultimazione del progetto) per la presentazione, da parte del Soggetto attuatore, della documentazione attestante l’avvenuta realizzazione dell’intervento.

Il Dipartimento della Protezione Civile procede alla verifica delle informazioni trasmesse dall’Amministrazione attuatrice, valutandone la coerenza con quanto programmato e previsto dalla convenzione di finanziamento.

Le eventuali economie di progetto, pari alla differenza tra dotazione finanziaria e spese sostenute e rendicontate, quale risultante dalla chiusura amministrativa dello stesso, verranno rimesse nella disponibilità del Dipartimento.

Secondo le modalità descritte nella normativa di riferimento o in disciplinari/circolari, il Dipartimento della Protezione Civile (ovvero l’Amministrazione attuatrice o il Soggetto attuatore) può disporre una verifica finale sulla realizzazione del progetto medesimo.

7. Rendicontazione

La rendicontazione ha come finalità principale la dimostrazione dello stato di avanzamento finanziario (dando evidenza delle spese effettivamente sostenute) e fisico dei progetti finanziati, nel rispetto dei requisiti e degli adempimenti necessari per ottenere l’erogazione delle risorse PNRR previste. Durante il processo, l’Unità Organizzativa PNRR provvede a verificare, validare e trasmettere le rendicontazioni prodotte dalle Amministrazioni attuatrici, relative alle spese sostenute per l’attuazione degli interventi PNRR di propria competenza, all’Ispektorato Generale per il PNRR.

7.1 Rendicontazione dei Soggetti attuatori

Il processo di rendicontazione delle spese è attivato dai Soggetti realizzatori che, a fronte dei lavori realizzati, emettono le fatture e le trasmettono al Soggetto attuatore. I Soggetti attuatori sono tenuti alla presentazione di apposite e periodiche rendicontazioni delle spese sostenute attraverso il sistema informativo ReGiS e sono tenuti a rispettare le modalità di rendicontazione delle spese disciplinate nei singoli strumenti attuativi delle misure di intervento a valere sul PNRR, ivi comprese eventuali linee guida metodologiche (a titolo esemplificativo: nei provvedimenti amministrativi, negli

Accordi stipulati, nelle direttive operative, nei decreti di avvio e di assegnazione delle risorse e nelle procedure di affidamento nell'ambito delle specifiche linee di investimento del Piano).

Le rendicontazioni dovranno essere corredate:

- dal rendiconto delle spese sostenute;
- dalla documentazione di riferimento contabile ed amministrativa delle spese sostenute;
- dalle check list attestanti lo svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo-contabile;
- dall'attestazione del rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla misura, dei principi trasversali e del principio del DNSH.

Nello specifico, i Soggetti attuatori caricano sul sistema ReGis i cronoprogrammi procedurali e la documentazione relativa alle spese sostenute e comunicano, inoltre, ogni informazione rilevante in merito alla corretta attuazione degli interventi secondo le indicazioni contenute nelle "Istruzioni operative per il Soggetto attuatore" dell'investimento M2C4-2.1b. Al riguardo, i Soggetti attuatori provvedono alla conservazione della documentazione originale inerente alla realizzazione dei singoli interventi e alle spese sostenute secondo quanto indicato nelle "Istruzioni operative per il Soggetto attuatore" e la rendono disponibile ai fini della attività di verifica e controllo, osservando gli obblighi informativi e di pubblicità.

7.2 Rendicontazione delle Amministrazioni attuatrici

Le Amministrazioni attuatrici, una volta ricevuta per il tramite di ReGis la documentazione rendicontativa dai Soggetti attuatori, provvedono ad espletare le verifiche di competenza previste dall'Accordo nonchè elencate al paragrafo 8.2 del presente Manuale e a presentare la rendicontazione al Dipartimento.

Le Amministrazioni attuatrici trasmettono, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli interventi di competenza. Il rendiconto delle Amministrazioni attuatrici è corredato:

- dall'elenco dei progetti compresi nella rendicontazione, con indicazione del relativo CUP e delle procedure attivate (CIG);
- dal rendiconto delle spese sostenute;
- dalle check list attestanti lo svolgimento dei controlli di regolarità formale e amministrativo-contabile;
- dall'attestazione del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'Accordo, ivi compresi il rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla misura, dei principi trasversali e del principio del DNSH.

Inoltre, garantiscono la conservazione della documentazione progettuale, da parte dei rispettivi Soggetti attuatori, in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e controllano l'alimentazione delle informazioni relative agli indicatori di realizzazione di milestone e target PNRR associati al progetto. Le Amministrazioni attuatrici dovranno comprovarne il conseguimento attraverso le opportune verifiche e l'eventuale produzione e imputazione nel sistema informatico ReGIS della documentazione probatoria pertinente (*evidence*).

7.3 Rendicontazione del Dipartimento della protezione civile all'Ispettorato Generale per il PNRR

L'Ufficio VI – “Amministrazione e Bilancio”, effettua le verifiche di propria competenza (par. 8.3) sulle rendicontazioni presentate dalle Amministrazioni attuatrici e procede alla rendicontazione delle spese all'Ispettorato Generale per il PNRR, la quale includerà:

- l'elenco dei progetti compresi nella rendicontazione, con indicazione del relativo CUP e delle procedure attivate (CIG);
- l'indicazione dei relativi pagamenti quietanzati che vengono rendicontati;
- l'attestazione sull'affidabilità e ammissibilità delle spese presentate, con indicazione dell'esito positivo dei controlli effettuati;
- la dichiarazione che tutte le spese sono state effettuate nel rispetto dei principi trasversali DNSH, *tagging* clima e digitale, gender equality, valorizzazione dei giovani e riduzione dei divari territoriali (ove pertinenti);
- le check list che attestino la verifica delle spese sostenute, con indicazione di eventuali carenze/non conformità/errori/irregolarità/presunte frodi rilevate ed eventuali azioni correttive messe in atto.

L'Ufficio VI – “Amministrazione e Bilancio” ha la responsabilità di trasmettere periodicamente all'Ispettorato Generale per il PNRR i dati necessari per la presentazione di richieste di pagamento alla Commissione Europea, riferiti agli interventi di cui il Dipartimento è titolare, che ricomprende la rendicontazione delle spese sostenute dai Soggetti attuatori e dalle Amministrazioni attuatrici. A tal fine, durante la fase di rendicontazione, l'Unità Organizzativa PNRR l'Ufficio VI – “Amministrazione e Bilancio” fornirà all'Ispettorato Generale per il PNRR tutti gli elementi utili sull'avanzamento della spesa dei progetti finanziati, attestando che:

- i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto;
- le informazioni presentate sono complete, esatte e affidabili;
- i sistemi di verifica di gestione delle Amministrazioni attuatrici forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità alla normativa applicabile,

in particolare in materia di prevenzione delle frodi, dei conflitti di interessi, della corruzione e del doppio finanziamento. A tal proposito l'amministrazione attuatrice fornisce specifica attestazione.

L'Ufficio VI – “Amministrazione e Bilancio” provvede altresì ad informare l'Unità organizzativa PNRR riguardo la rendicontazione delle Amministrazioni attuatrici al fine di consentire le erogazioni di risorse successive all'anticipazione.

Mediante il processo di rendicontazione, l'Ufficio VI – “Amministrazione e Bilancio” garantisce l'avanzamento della spesa dei progetti finanziati e contribuisce al corretto funzionamento del circuito finanziario (cfr. capitolo 10 “Rapporti finanziari e trasferimento delle risorse”).

7.4 Rendicontazione di milestone e target all'Ispettorato Generale per il PNRR

La rendicontazione di *milestone* e *target* ha carattere continuativo e viene effettuata al momento del soddisfacente conseguimento degli obiettivi, in base a quanto previsto dall'allegato alla decisione del Consiglio e dagli *Operational Arrangements*, tenendo in considerazione le scadenze previste.

L'Ufficio VI – “Amministrazione e Bilancio”, contestualmente alla rendicontazione del conseguimento di *milestone* e *target*, ai fini della trasmissione della rendicontazione all'Ispettorato Generale per il PNRR, raccoglie e predispone anche la seguente documentazione:

- l'elenco dei progetti inclusi nel rendiconto;
- lo stato di avanzamento dei *milestone* e *target* raggiunti, anche sulla base dei dati registrati dalle Amministrazioni attuatrici e dai Soggetti attuatori validati dall'Ufficio IV – “Attività di superamento dell'emergenza” indicati nell'OdS, con il dettaglio dei progetti che hanno contribuito alla loro valorizzazione;
- i report sull'avanzamento di *milestone* e *target*, dove sono inserite le giustificazioni per il soddisfacimento di tutti i requisiti previsti dal *milestone/target*, con in allegato i documenti probatori (*evidence*) atti a darne dimostrazione secondo quanto previsto dai relativi “meccanismi di verifica” di cui agli “*Operational Arrangements*”;
- la check list attestante l'esito dei controlli effettuati sul conseguimento di *milestone* e *target*, con indicazione di eventuali carenze/non conformità/errori/irregolarità/presunte frodi rilevate ed eventuali azioni correttive messe in atto;
- le attestazioni delle verifiche effettuate sui rendiconti di Misura

- la dichiarazione di gestione che attesti l'eventuale raggiungimento di *milestone* e *target* secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria.

L'Ufficio VI – “Amministrazione e Bilancio” provvede, successivamente, attraverso la funzionalità “Consuntivazione M&T” di ReGiS, a confermare il contenuto delle informazioni di avanzamento su *milestone* e *target* registrate sul sistema informativo e della relativa documentazione (*evidence*) a comprova del conseguimento degli stessi. La procedura di consuntivazione rappresenta, pertanto, l'ufficializzazione del dato di avanzamento di *milestone* e *target* all'Ispettorato Generale per il PNRR. A seguito della trasmissione della rendicontazione all'Ispettorato Generale per il PNRR, l'Unità Organizzativa PNRR riceve, a mezzo del sistema informatico ReGiS, il parere relativo alla verifica del raggiungimento di *milestone* e *target* emesso dall'Unità di missione RGS.

8. Attività di controllo

L'attività di controllo è finalizzata a garantire la correttezza e la regolarità dei dati e delle informazioni da trasmettere all'Ispettorato Generale (sulla base delle quali quest'ultimo elabora le richieste di pagamento alla Commissione europea) e, più in generale, la tutela degli interessi economici e finanziari dell'Unione.

8.1 Controlli dei Soggetti attuatori

Un primo livello di controllo è rappresentato dai controlli ordinari (cd. “controlli interni di regolarità amministrativa-contabile” e “controlli di gestione”) di competenza dei Soggetti attuatori, i quali effettuano controlli sull'attuazione degli interventi finanziati. I controlli in capo ai Soggetti attuatori dovranno essere effettuati mediante la manualistica e gli strumenti operativi messi a disposizione dall'Unità Organizzativa PNRR del Dipartimento della Protezione Civile che, per lo scopo, ha predisposto una attestazione e due check list di autocontrollo allegate “Istruzioni operative per il Soggetto attuatore”, relative alla misura M2C4-Investimento 2.1b (allegati 2, 3 e 4) focalizzate sulla verifica delle procedure di gara e sulla verifica delle spese sostenute.

Per la procedura di gara, il Soggetto attuatore, mediante l'utilizzo della check list per la verifica delle procedure di gara, provvederà a verificare i seguenti aspetti:

- rispetto dei principi PNRR;
- rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici;
- rispetto del principio di pari opportunità.

Con riferimento, invece, alle spese sostenute, mediante l'utilizzo della check list per la verifica delle spese sostenute, provvederà a verificare i seguenti aspetti:

- completezza della domanda di rimborso;
- conformità e regolarità dell'operazione;

- legittimità e regolarità delle spese rendicontate;
- completezza e regolarità della documentazione comprovante i pagamenti;
- rispetto della normativa nazionale in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- completezza del fascicolo di progetto e conservazione della documentazione;
- rispetto dei principi trasversali.

Le attività di controllo sono funzionali alla rendicontazione delle spese da parte del Soggetto attuatore descritta nel paragrafo 7.1 “Rendicontazione dei Soggetti attuatori”.

8.2 Controlli delle Amministrazioni attuatrici

Un secondo livello di controllo viene assicurato dalle Amministrazioni attuatrici che, in base a quanto previsto dall'Accordo per la realizzazione dell'intervento sottoscritto con il Dipartimento, svolgono sia verifiche formali sui rendiconti presentati dai Soggetti attuatori, in base alle convenzioni stipulate, circa la correttezza e la completezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile probatoria dell'avanzamento delle spese, inserita nel sistema informatico ReGiS, sia attività di controllo amministrativo contabile - volte ad assicurare il rispetto della correttezza e la conformità alla normativa di riferimento delle procedure adottate per l'attuazione degli interventi e l'ammissibilità - delle spese sostenute e rendicontate dai Soggetti attuatori, mediante l'utilizzo delle check list di controllo sulla procedura di gara e sulle spese sostenute. Nei casi in cui l'Amministrazione attuatrice coincida con il Soggetto attuatore, alla stessa sono attribuite i medesimi adempimenti previsti al paragrafo 8.1.

Gli esiti delle verifiche svolte sono registrati all'interno di un Registro dei Controlli (Allegato 2 – “Registro dei controlli”) in attesa del pieno funzionamento del sistema informatico ReGiS e verrà garantita la messa in atto di misure correttive nei casi di irregolarità, segnalando al Dipartimento della Protezione civile, eventuali casi di frode, corruzione e conflitto d'interesse.

8.3 Controlli del Dipartimento della protezione civile

Al fine di assicurare il corretto utilizzo dei fondi PNRR e il raggiungimento di *milestone* e *target*, il Dipartimento svolge le seguenti attività:

- verifiche formali al 100%, sulle domande di rimborso, esposte a rendicontazione dalle Amministrazioni attuatrici e realizzate dai Soggetti attuatori;
- verifiche amministrative, a campione, on desk ed eventuali approfondimenti in loco;
- verifiche per evitare il “doppio finanziamento”¹³ effettuate tramite le funzionalità del sistema informatico;
- verifica al 100% degli indicatori del PNRR (*milestone* e *target*).

¹³ Tale verifica potrà essere effettuata tramite il sistema ReGiS nella fase in cui tale funzionalità sarà a regime.

Gli esiti delle verifiche svolte sono registrati all'interno di un Registro dei Controlli (Allegato 2 – "Registro dei controlli") in attesa del pieno funzionamento del sistema informatico ReGiS e verrà garantita la messa in atto di misure correttive nei casi di irregolarità, segnalando all'Ispettorato Generale per il PNRR eventuali casi di frode, corruzione e conflitto d'interesse. Inoltre, nel caso in cui a seguito di controlli/audit da parte di unità/organismi esterni all'Amministrazione vengano riscontrate eventuali criticità, l'Ufficio VI – "Amministrazione e Bilancio", garantirà l'attivazione di tutte le azioni necessarie alla loro risoluzione.

Per la descrizione di dettaglio delle tipologie di verifica di competenza dell'Ufficio VI – "Amministrazione e Bilancio" si rimanda all'Allegato 1 "Istruzioni operative per le Attività di Controllo sugli interventi del PNRR".

8.4 Verifiche formali e amministrative

L'attività di verifica formale è volta a verificare la correttezza e la completezza dei dati e delle informazioni presenti nel sistema ReGiS relative alle spese e alle procedure e ad accertare lo svolgimento dei controlli ordinari di legalità e regolarità amministrativo-contabile.

Le verifiche amministrative sono svolte a campione in base alle risultanze di una analisi del rischio e riguardano il controllo sulle procedure e sulle spese contenute nelle rendicontazioni:

Le attività di verifica sono svolte con l'utilizzo di apposite check list (cfr. All. Check list verifiche amministrative on desk e check list verifiche formali) che, oltre a rappresentare un utile strumento di lavoro a supporto del personale preposto alle attività di verifica, costituiscono la documentazione comprovante il lavoro svolto, la data ed i risultati della verifica stessa.

Per quanto concerne il dettaglio degli adempimenti connessi alle attività di verifica si rimanda all'allegato al presente documento *Allegato 1 - Istruzioni operative per le Attività di Controllo*

8.5 Verifiche su milestone e target

Con riferimento alle attività di controllo su *milestone* e *target*, il Dipartimento della protezione civile, per il tramite l'Ufficio VI – "Amministrazione e Bilancio" accerta:

- la presenza degli avanzamenti relativi al conseguimento di *target* e *milestone* del PNRR associati ai progetti inseriti nel sistema di monitoraggio;
- la coerenza della tempistica di realizzazione rispetto al cronogramma approvato per il progetto e tra l'avanzamento fisico e quello procedurale e di spesa, in riferimento a tutti i progetti finanziati;
- la presenza di un'adeguata documentazione a supporto dei valori realizzati per i *target* e *milestone*.

Alla scadenza prevista per il conseguimento di *milestone* e *target*, l'Ufficio VI – “Amministrazione e Bilancio” del Dipartimento effettua la verifica attraverso gli strumenti di reportistica, che consentono di verificare lo stato di conseguimento degli obiettivi stabiliti, nonché tramite la documentazione probatoria (*evidence*) a supporto e le informazioni presenti sul sistema informativo ReGiS. Tale verifica viene svolta mediante l'utilizzo della check-list fornita periodicamente dal MEF RGS appositamente trasmessa alle Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR. L'Ufficio VI – “Amministrazione e Bilancio”, nello svolgimento della funzione di rendicontazione e controllo, provvede alla compilazione di tale check list i cui punti di controllo sono volti a garantire la corretta ed esaustiva implementazione del Report di avanzamento M&T nei suoi aspetti formali e sostanziali. Tale check list, debitamente compilata e firmata dal Dirigente preposto dell'Ufficio VI, è oggetto di caricamento da parte dello stesso Ufficio nella sezione dedicata del sistema ReGiS.

A seguito della formalizzazione della check list per la verifica di *milestone* e *target*, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile provvede a redigere e firmare la dichiarazione di gestione, a titolo di attestazione per tutti i *milestone* e *target* oggetto di rendicontazione, connessi alle richieste di pagamento alla Commissione europea (cfr. paragrafo 7.4 “Rendicontazione di milestone e target all'Ispektorato Generale per il PNRR”).

9. Monitoraggio

L'attività di monitoraggio assicura il presidio continuo sull'avanzamento delle procedure e dei progressi compiuti dagli investimenti di cui il Dipartimento della Protezione Civile è titolare, e sorveglia l'attuazione dei progetti nonché il conseguimento dei relativi a *milestone* e *target* attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico ReGiS.

Le attività di monitoraggio, sono realizzate attraverso l'utilizzo delle specifiche funzionalità del sistema informativo ReGiS, con riferimento ai seguenti livelli di osservazione tra loro collegati:

- Misure (investimenti e riforme): il sistema, tenuto conto dei dati di programmazione (classificazione per missioni/componenti, risorse finanziarie, cronoprogrammi di spesa, milestone e target di riferimento, tagging climatico e digitale, indicatori comuni UE, ecc.), consente il monitoraggio dell'avanzamento delle misure tramite il cronoprogramma procedurale e le procedure di attivazione;
- Milestones e Target: il sistema consente il monitoraggio e la rendicontazione di milestone e target tramite la verifica dello stato di avanzamento e del soddisfacimento dei requisiti ad essi associati, sulla base della documentazione giustificativa e delle analisi di scostamento quantitativo, qualitativo e temporale;
- Progetti: il sistema consente il monitoraggio dello stato di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti di investimento del PNRR e registra informazioni relative ai soggetti

destinatari e realizzatori, verificando il rispetto dei requisiti quali il rispetto del DNSH e il tagging clima e digitale.

Il processo di monitoraggio interessa tutte le fasi di attuazione, rilevando informazioni e dati che attengono sia alla fase di programmazione dei progetti (obiettivi, costi, procedure, tempi e relativi indicatori di misurazione), sia alla loro fase di attuazione (iter procedurali di attivazione dei progetti, relative tempistiche, impegni assunti e spesa effettuata).

I dati così rilevati vengono poi resi disponibili per le esigenze informative sia di sorveglianza che di gestione, rendicontazione e controllo. Allo stesso modo tali dati vengono trasmessi alla Ragioneria per essere condivisi con le diverse Istituzioni nazionali ed europee interessate, mediante accesso ad apposita sezione conoscitiva del sistema ReGiS.

9.1 Procedure preliminari

Al fine di consentire l'avvio delle attività di monitoraggio, l'Unità organizzativa PNRR, provvede al censimento sul sistema ReGiS, delle procedure di attivazione associate alla Misura di competenza del Dipartimento, delle convenzioni e dell'allestimento delle schede progetto tramite REGIS.

Si riporta, di seguito, una definizione sintetica per ciascuna delle tre strutture. In particolare:

- **PRATT:** rappresenta l'atto o l'iniziativa amministrativa che deve essere necessariamente adottata propedeuticamente alla definizione dei progetti/CUP da finanziare. Essa contiene l'insieme dei dati riferibili alla tipologia, alla quantificazione e alle modalità di attivazione delle risorse a valere sul Piano.
- **Convenzione:** rappresenta l'atto amministrativo (ad esempio: convenzioni, decreti di assegnazione, contratti e concessioni, ecc.) che disciplina i rapporti giuridici tra i soggetti, definendo i diritti e gli obblighi in capo alle parti, nonché le modalità di realizzazione, la durata, le risorse attribuite e il circuito finanziario ai fini dell'esecuzione delle attività progettuali.
- **Progetto:** rappresenta l'unità minima di rilevazione del monitoraggio a cui vengono correlati specifici insiemi di informazioni afferenti ad aspetti fisici, procedurali e finanziari (ad es. la tempistica di realizzazione, la localizzazione territoriale, le risorse finanziarie necessarie e impiegate, gli indicatori, i soggetti coinvolti a vario titolo nella sua attuazione ecc.). Il progetto è, di norma, identificato univocamente da un Codice Unico di Progetto (CUP).

Il censimento di tali strutture informative, eseguito secondo l'alberatura sequenziale PRATT – Convenzione – Progetto, abilita le strutture deputate all'attuazione degli interventi alle attività di registrazione delle informazioni di progetto e i dati di avanzamento ad esso associati nel sistema informativo ReGiS.

9.2 Monitoraggio dei progetti

Le strutture deputate all'attuazione degli interventi di cui il Dipartimento per la Protezione Civile è titolare sono definite Amministrazioni attuatrici e sono responsabili, anche per il tramite di Soggetti attuatori di secondo livello laddove previsti, della registrazione dei dati di monitoraggio dei relativi progetti nel sistema informativo ReGiS¹⁴, o altro sistema informativo con esso interoperabile, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di aggiornamento dei dati in ossequio alle scadenze stabilite dalla Circolare MEF n. 27 del 21/06/2022.

In conformità con quanto disposto dalle *Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR*, allegate alla Circolare MEF n. 27 del 21 giugno 2022, la registrazione dei dati di monitoraggio deve avvenire nel rispetto del contenuto minimo previsto e riferito al seguente set di informazioni di progetto:

- gli elementi anagrafici e identificativi e di localizzazione;
- i dati relativi ai soggetti correlati coinvolti nell'attuazione;
- le informazioni sulle procedure di affidamento di lavori, l'acquisto di beni e realizzazione di servizi;
- la pianificazione dei costi e delle relative voci di spesa;
- l'iter procedurale di progetto;
- gli avanzamenti finanziari con riferimento ai trasferimenti ricevuti a diverso titolo, alla gestione degli affidamenti e dei relativi giustificativi di spesa e pagamenti;
- gli avanzamenti fisici, incluso il contributo del progetto al conseguimento del target della misura a cui è associato e agli indicatori comuni UE come dettagliati nell'Allegato 4 "Tabella sugli indicatori comuni associati alle misure e sub-misure di competenza del Dipartimento della Protezione Civile";
- la documentazione relativa al progetto, dalla fase di pianificazione alla conclusione finale e messa in esercizio (ivi compresi gli esiti dei controlli effettuati) da rendere disponibile su richiesta per eventuali audit di Autorità nazionali e/o dell'Unione europea;
- ogni altra informazione/dato richiesto dalla natura del progetto, dalla normativa nazionale ed europea applicabile.

Nei casi in cui le Amministrazioni attuatrici si avvalgano dei Soggetti attuatori di secondo livello, sono questi ultimi i responsabili della registrazione dei dati di monitoraggio con le informazioni di progetto di cui alla sezione "configurazione e gestione delle operazioni" del sistema ReGiS o per il tramite di altro sistema con esso interoperabile. In tal caso le Amministrazioni attuatrici, in qualità di strutture a contatto con l'Unità Organizzativa PNRR del Dipartimento e con le relative Funzioni,

¹⁴ Anche attraverso la preventiva acquisizione delle informazioni da eventuali sistemi gestionali in uso.

garantiscono che l'inserimento dei dati da parte dei Soggetti attuatori di secondo livello avvenga conformemente alle scadenze previste e, attraverso le attività di pre-validazione dei dati, assicurano che le informazioni inserite siano complete e corrette.

Ciò posto, a fronte della registrazione dei dati di avanzamento sul sistema informativo, i Soggetti Attuatori e, successivamente, le Amministrazioni attuatrici, provvedono alle relative verifiche e a dare avvio a una prevalidazione delle informazioni volta a verificare, attraverso specifici controlli di coerenza effettuati in automatico dal sistema ReGiS, la coerenza e la completezza dei dati inseriti in relazione ai progetti di competenza. L'esito di tali controlli consente alle stesse strutture di verificare puntualmente la natura degli scarti generati dal sistema e di operare le opportune rettifiche.

Le amministrazioni attuatrici provvedono a:

- a verificare la coerenza e la completezza dei dati di monitoraggio attraverso la prevalidazione dei dati che deve essere effettuata entro il 15° giorno del mese;
- a verificare la coerenza fra l'iter procedurale ed il cronoprogramma
- fatture
- di spesa;
- In caso di carenze o anomalie riscontrate, ad attivarsi presso il Soggetto attuatore per la registrazione dei dati di avanzamento corretti.
- ad attestare l'avvenuta conclusione dell'attività di prevalidazione con l'invio di una email all'indirizzo di posta elettronica ordinaria pnrr@protezionecivile.it, inserendo nell'oggetto "Prevalidazione dati di monitoraggio".

Ciascuna amministrazione attuatrice, attraverso il sistema ReGis e/o altre attività che riterrà opportune, provvede a sorvegliare i progressi conseguiti dai progetti e/o eventuali loro scostamenti e criticità. Nel caso rilevi la presenza di criticità o di scostamenti, l'amministrazione attuatrice si attiva presso il Soggetto attuatore al fine di individuare possibili soluzioni e misure correttive sorvegliandone l'implementazione fino all'avvenuta risoluzione delle stesse, tenendo costantemente informato l'Ufficio IV – "Attività per il superamento dell'emergenza".

L'Ufficio IV – "Attività per il superamento dell'emergenza", come indicato nell'OdS, nell'attività di costante supervisione sulla qualità e coerenza dei dati, può effettuare una seconda pre-validazione dei dati pre-validati dalle strutture attuatrici, al fine di verificare, a livello aggregato, la coerenza e la correttezza delle informazioni. In caso di anomalie riscontrate, l'Ufficio IV – "Attività per il superamento dell'emergenza", richiede all'Amministrazione attuatrice competente di effettuare le correzioni e/o l'inserimento dei dati relativi al progetto di propria pertinenza.

L'Ufficio IV – "Attività per il superamento dell'emergenza", attraverso l'utilizzo e la consultazione del sistema informatico ReGiS verifica la completezza e la qualità dei dati inseriti e provvede a

sorvegliare, anche a livello aggregato, i progressi conseguiti dai progetti e/o eventuali loro scostamenti e criticità. In particolare, in ottica di un miglioramento continuo e del corretto espletamento delle attività di sorveglianza, l'Ufficio IV garantisce il mantenimento costante dei rapporti con la Funzione di coordinamento della gestione e, tramite quest'ultima, nonché attraverso la trasmissione delle informazioni per il tramite delle formali procedure di validazione dei dati eseguibili sul sistema ReGiS, con le strutture interne all'Ispettorato Generale per il PNRR. Tale sorveglianza può essere condotta attraverso la consultazione e la messa a disposizione di adeguati strumenti di reportistica indicativi dell'evoluzione dei progetti e delle misure rappresentanti gli elementi funzionali alla valutazione dell'effettivo andamento della misura e costituiscono, più in generale, lo strumento comprovante i progressi realizzati dall'intero Piano.

Resta inteso che con cadenza mensile ed in particolare entro il 20° giorno del mese successivo a quello di aggiornamento dei dati, l'Ufficio IV – “Attività per il superamento dell'emergenza” provvede a validare l'insieme dei dati di monitoraggio riferiti agli Interventi di competenza del Dipartimento attraverso il sistema informativo ReGiS. Tale processo consente di rendere disponibili i dati aggiornati all'Ispettorato generale per il PNRR che provvederà, a sua volta, all'acquisizione e al consolidamento dei dati come attività di ufficializzazione formale del set informativo di monitoraggio.

Si rimanda all'Appendice I “Diagrammi dei principali flussi procedurali” per maggiori dettagli sulla procedura di validazione e trasmissione dei dati all'Ispettorato generale per il PNRR.

Particolare attenzione è prestata alla verifica della tempestività con cui le strutture deputate all'attuazione procedono alla realizzazione delle attività e alla relativa registrazione dei dati. In caso di carenze o omissioni (anche parziali) di caricamento dei dati non debitamente giustificate da parte delle medesime strutture, l'Unità Organizzativa PNRR del Dipartimento provvede a segnalare tempestivamente le inadempienze al Ispettorato generale per il PNRR al fine di individuare in tempo reale eventuali scostamenti rispetto a quanto programmato e consentire una valutazione congiunta rispetto alla portata, alla natura e all'impatto che tali variazioni hanno su eventuali altri elementi del progetto.

9.3 Monitoraggio di milestone e target

Il monitoraggio di *milestone* e *target* è di competenza dell'Unità organizzativa PNRR la quale provvede a monitorare l'avanzamento dei procedimenti attuativi e delle tappe intermedie verso il conseguimento di *milestone* e *target* sulla base delle informazioni periodicamente fornite dalle Amministrazioni attuatrici. A tale riguardo, ad ogni avanzamento, l'Unità organizzativa PNRR aggiorna il cronoprogramma procedurale associato alla Misura di competenza del Dipartimento nel rispetto delle istruzioni contenute nel *Manuale per la compilazione dei Cronoprogrammi*

*procedurali*¹⁵. Tale cronoprogramma è articolato in modo tale da fornire un insieme di informazioni necessarie per garantire il conseguimento del risultato finale associato alla Misura.

Sulla base della programmazione stabilita, l'Unità organizzativa PNRR verifica il rispetto delle tempistiche di realizzazione degli step attuativi da parte delle Amministrazioni attuatrici e, in caso di criticità, provvede a individuare e segnalare alle stesse gli scostamenti o le criticità riscontrate affinché intervengano attraverso specifiche azioni correttive. In caso di scostamenti di maggiore rilevanza, derivanti anche da fattori esogeni alla struttura organizzativa e/o dalle Amministrazioni attuatrici, l'Unità organizzativa PNRR, provvede ad avviare interlocuzioni dirette con l'Ispettorato Generale per il PNRR al fine di concordare eventuali provvedimenti correttivi.

A tale riguardo, ai fini dell'attestazione sul raggiungimento di M&T, l'Amministrazione attuatrice competente provvede a redigere e firmare un report contenente le informazioni necessarie per consentire al Dipartimento di attestare progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti e lo trasmette all'Unità organizzativa PNRR.

In riferimento al conseguimento di *milestone* e *target*, Unità organizzativa PNRR svolge un'attività di costante sorveglianza sul loro stato di avanzamento. A tal fine verifica la correttezza e la congruità delle relazioni trasmesse dalle Amministrazioni attuatrici e predispone una dichiarazione attestante l'effettivo stato dell'arte delle attività realizzate per il conseguimento degli obiettivi da effettuarsi mediante apposita funzionalità prevista alla sezione "Avanzamento M&T" del sistema ReGiS. La registrazione dei dati di avanzamento include altresì il caricamento, in apposita sezione del sistema, della documentazione di attestazione dello stato di avanzamento dichiarato. Tale documentazione comprende:

- Report sull'avanzamento di *milestone* e *target* (allegato alla Circolare MEF RGS n. 30 dell'11 agosto 2022), che include le giustificazioni per il soddisfacimento di tutti i requisiti previsti da *milestone/target* e i documenti probatori atti a darne dimostrazione secondo quanto previsto dai relativi "meccanismi di verifica" di cui agli Accordi Operativi;
- Check list per la verifica di *milestone* e *target* (allegata alla Circolare MEF RGS n. 30 dell'11 agosto 2022) che elenca i punti di controllo da verificare e l'indicazione di eventuali carenze, non conformità, irregolarità rilevate ed eventuali azioni correttive messe in atto (cfr. Allegato 3.3 - CL verifica *milestone* e *target*);
- Dichiarazione di gestione che attesti l'eventuale raggiungimento di *milestone* e *target* secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria (allegata alla Circolare MEF RGS n. 30 dell'11 agosto 2022).

¹⁵ Disponibile nella versione I del 24/11/2022

Si rimanda all'Appendice I "Diagrammi dei principali flussi procedurali" per maggiori dettagli sulla procedura di monitoraggio procedurale, finanziario e M&T della misura.

Per le successive attività di verifica su M&T si rimanda al capitolo 8 del presente Manuale, "Attività di controllo".

10. Rapporti finanziari e trasferimento delle risorse

Il presente capitolo è volto a illustrare il circuito dei flussi finanziari e della contabilità speciale nonché i ruoli e i rapporti nell'ambito degli stessi tra l'Unità Organizzativa PNRR, il Dipartimento della Protezione Civile, le Amministrazioni attuatrici anche per il tramite di Soggetti attuatori, laddove previsti, e i Soggetti realizzatori.

Le indicazioni di cui al presente capitolo riguardano esclusivamente i nuovi progetti in quanto, come precisato anche nella circolare e allegati del MEF – RGS n. 29 del 26/07/2022 gli importi relativi ai progetti in essere, essendo gestiti con le regole ordinarie di gestione finanziaria e contabile applicabili alla relativa fonte di finanziamento, non rientrano nell'ambito della contabilità speciale n. 6291. Per i progetti in essere progetti, i trasferimenti continueranno ad essere erogati dai Commissari nelle modalità già in uso, anche tenuto conto di quanto previsto dalle disposizioni successive.

I pagamenti nei confronti delle Amministrazioni attuatrici, dei Soggetti attuatori, anche di secondo livello, e dei Soggetti realizzatori sono disciplinati nell'ambito dei dispositivi attuativi (accordi, avvisi, bandi, convenzioni, atti di finanziamento, decreti di approvazione, ecc.) adottati per la realizzazione dei singoli progetti, che ne regolano i modi, le condizioni e le tempistiche in coerenza alla normativa vigente, con particolare riferimento:

- al decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021 e s.m.i.
- Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante *"Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*.

Di conseguenza, la relativa movimentazione dei flussi finanziari si diversifica a seconda delle modalità attuative del progetto finanziato rispetto ai diversi soggetti coinvolti nella gestione del progetto e per le modalità in "anticipazione" o "a rimborso".

10.1 Flussi finanziari dai conti di tesoreria n. 25091 e n. 25092 alla Contabilità speciale PNRR del Dipartimento della Protezione Civile o alle Amministrazioni attuatrici

La disponibilità economica per l'attuazione degli interventi è garantita dall'Ispettorato Generale per il PNRR, il quale provvede a trasferire le risorse sul conto di Contabilità Speciale (CS) n. 6291 denominato "PNRR-PCM DIP PROTEZIONE CIVILE" dell'Amministrazione titolare degli interventi (Dipartimento della Protezione Civile) o direttamente sui conti di tesoreria delle Amministrazioni attuatrici sulla base delle richieste di erogazione presentate. In coerenza con le previsioni del decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11 ottobre 2021 e s.m.i., pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 279 del 23/11/2021 e registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2021 con n. 1518, il flusso di trasferimento delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi PNRR in capo alle singole amministrazioni ha la sua genesi dai conti di tesoreria n. 25091 (fondo perduto) e n. 25092 (titolo di prestito).

I soggetti coinvolti in questa prima fase del processo sono: l'Ispettorato Generale per il PNRR, il Dipartimento della Protezione Civile e la Banca d'Italia.

L'attivazione dei circuiti contabili di contabilità speciale PNRR può avvenire a titolo di richiesta di anticipazione, di richiesta di rimborso intermedio o di richiesta di saldo.

La UOR provvede alla richiesta di erogazione, tramite l'apposito "Modulo finanziario" presente nel sistema ReGIS ed in conformità con le "Istruzioni tecniche per la redazione dei Sistemi di Gestione e Controllo delle Amministrazioni Centrali titolari di interventi del PNRR" (Circolare Mef n. 9 del 19 febbraio 2022), con il "Manuale delle Procedure Finanziarie degli Interventi PNRR" (Circolare Mef n. 29 del 15 luglio 2022) e con le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" (Circolare Mef n. 30 del 11 agosto 2022).

Le Richieste di Erogazione (RdE) all'Ispettorato Generale per il PNRR, che contengono informazioni ed attestazioni di dettaglio sull'anagrafica dell'intervento, sul soggetto percettore delle somme, sugli importi economici richiesti e sul rispetto delle procedure di controllo e dei principi del PNRR, possono essere di tre tipologie:

- Richiesta di anticipazione: deve essere corredata da idonea documentazione probatoria volta ad attestare l'avvio di operatività dell'intervento oppure l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività dell'intervento stesso (ad esempio: decreti, accordi/convenzioni con le Amministrazioni attuatrici, atti di gara, determinazioni a contrarre, bandi, graduatorie). L'anticipazione può essere richiesta fino a un massimo del 10% dell'importo per singolo intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa assegnata, tenuto conto del cronoprogramma di spesa dell'intervento. Tale percentuale può

superare il limite del 10% in casi debitamente motivati: in tali fattispecie rientrano, a titolo non esclusivo, la necessità per le Amministrazioni attuatrici, anche per il tramite di Soggetti attuatori laddove previsti, di corrispondere anticipi superiori al 10% ai Soggetti realizzatori/executori (articolo 1, comma 20, lettera g) n. 3, del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) o la necessità di garantire al Soggetto realizzatore una disponibilità di risorse finanziarie utile ad avviare l'investimento e produrre successiva spesa. Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione sono richieste al netto degli importi gestiti con altre fonti di finanziamento rivenienti dalla normativa vigente (importi dei c.d. progetti in essere);

- Richiesta di rimborso intermedio: consistente in una o più quote intermedie, fino al raggiungimento del 90% dell'importo della spesa dell'intervento e compresa l'anticipazione, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle Amministrazioni attuatrici, anche per il tramite di Soggetti attuatori delle misure (cfr. paragrafo 10.1 – Domanda di rimborso dell'Amministrazione attuatrice), a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai Soggetti realizzatori/executori finali, in coerenza con i dati presenti nel sistema informativo ReGiS (modulo rendicontazione) e a seguito di loro validazione a cura dell'Ufficio VI - "Amministrazione e bilancio".
- Richiesta di saldo: pari al 10% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della richiesta di pagamento finale presentata dalle Amministrazioni attuatrici attestante la conclusione dell'intervento (cfr. paragrafo 10.1 – Domanda di pagamento dell'Amministrazione attuatrice), nonché il raggiungimento dei relativi *target* e *milestone*, in coerenza con i dati presenti nel sistema informativo ReGiS (modulo rendicontazione) e a seguito di loro validazione, a cura dell'Ufficio VI - "Amministrazione e bilancio" il quale effettua anche i previsti controlli¹⁶.

La RdE perviene quindi all'Ispettorato Generale per il PNRR, che la istruisce e la approva. Il sistema informativo crea automaticamente l'accantonamento delle risorse.

Successivamente, il Gestore della Richiesta di Pagamento (RdP) predispone la "disposizione di pagamento" (DP) nel sistema informativo ReGiS, corredata dai documenti probatori relativi all'istruttoria effettuata. La disposizione di pagamento è il documento informatico dove vengono inseriti i dati dei soggetti intermedi/realizzatori/executori.

Una volta istruita, la disposizione di pagamento viene firmata digitalmente dal Firmatario della disposizione di pagamento, così come individuato in fase di assegnazioni ruoli al sistema ReGiS.

Il sistema informativo, quindi, crea un ordine di prelievo fondi (OPF), il quale è firmato dall'Ispettorato Generale per il PNRR e trasmesso alla Banca d'Italia per il successivo pagamento.

¹⁶ Qualora nel corso degli avanzamenti intermedi si raggiunga il limite dell'importo concedibile in fase finale, non si darebbe luogo alla richiesta di saldo e potranno essere richieste eventuali restituzioni.

A conclusione dell'intero processo, il pagamento confluirà sulla CS n. 6291 del Dipartimento della Protezione Civile oppure direttamente alle Amministrazioni attuatrici (Regioni o Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico) sulle Contabilità speciali, se disponibili, o sui Conti di tesoreria unica o conti correnti bancari o postali.

Si rimanda all'Appendice I "Diagrammi dei principali flussi procedurali" per maggiori dettagli sulle procedure di richiesta di anticipo, rimborso intermedio, saldo all'Ispettorato Generale per il PNRR.

10.2 Domanda di pagamento dell'Amministrazione attuatrice al Dipartimento

L'Amministrazione attuatrice presenta al Dipartimento le richieste di pagamento a titolo di anticipazione, a rimborso di spese già sostenute o a titolo di saldo, per le spese da sostenere oppure per le spese effettivamente sostenute e comunica l'avanzamento in relazione al conseguimento dei *target* e *milestone*, per la quota parte associata al progetto, inoltrando - secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi - i correlati documenti giustificativi. L'Ufficio VI - "Amministrazione e Bilancio", cui è assegnata la funzione di rendicontazione e controllo, provvede alle opportune attività di verifica e controllo formale sulla documentazione presente nel modulo Rendicontazione del Sistema ReGiS e accerta la completezza e la correttezza formale di tutte domande di rimborso presentate, comunicandone l'esito all'Unità Organizzativa PNRR La UOR provvede, successivamente, a trasmettere la richiesta di pagamento all'Ispettorato Generale per il PNRR per l'attivazione del circuito finanziario, come descritto nei sottoparagrafi seguenti.

In conformità con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 le Amministrazioni attuatrici, anche per il tramite di Soggetti attuatori, sono responsabili della realizzazione operativa degli interventi, sono tenute alla rilevazione dei dati dei progetti finanziati e, in particolare, degli elementi anagrafici e identificativi, della localizzazione, dei soggetti correlati al progetto, delle informazioni inerenti le procedure di affidamento di lavori, acquisto di beni e realizzazione di servizi, dei costi previsionali e delle relative voci di spesa, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria, nonché dell'avanzamento di *milestone* e *target* collegati.

Per tutta la fase attuativa, l'Amministrazione attuatrice, anche per il tramite di un Soggetto attuatore, dell'intervento è tenuta a:

- registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo ReGiS;
- alimentare il sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241;
- presentare, tramite il sistema ReGiS, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nei tempi e nei modi previsti per la realizzazione degli

interventi di competenza, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei *target* e *milestone* del Piano, comprovando il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informativo e gestionale della documentazione probatoria pertinente;

- effettuare le opportune verifiche sul totale della spesa prodotta, sulla completezza, correttezza e coerenza della documentazione amministrativo-contabile (fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente riferita all'operazione, alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al Piano, al bando di selezione/gara, al contratto/convenzione).

L'Amministrazione attuatrice concluse le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo sopra menzionate, presenta al Dipartimento la richiesta di pagamento comunicando:

- L'ammontare delle somme richiesto;
- L'elenco dei CUP dei progetti per i quali si richiede il trasferimento;

Si rimanda all'Appendice I "Diagrammi dei principali flussi procedurali" per maggiori dettagli sulla procedura di ricezione e verifica della domanda di rimborso dell'Amministrazione attuatrice.

10.3 Circuito finanziario all'interno della contabilità speciale PNRR Dipartimento della Protezione Civile

In caso di trasferimento somme sulla CS del Dipartimento, il Funzionario Delegato provvede a dettagliare sul sistema informativo ReGiS – modulo finanziario, la quietanza di entrata versata dalla Banca d'Italia, creando così un task di accantonamento delle risorse a disposizione del Gestore delle disposizioni di pagamento, che provvede alla creazione, inserendo i dati dei Soggetti realizzatori/esecutori.

In seguito, il Firmatario della disposizione di pagamento provvede alla verifica di tutti i dati inseriti e se l'esito risulta positivo provvede alla firma della disposizione di pagamento.

Il Sistema Informativo ReGiS – modulo finanziario crea automaticamente uno o più OPF a seconda del numero dei beneficiari, che saranno successivamente firmati dal Funzionario Delegato responsabile della Contabilità Speciale.

Infine, al termine della giornata lavorativa, il sistema provvede ad inviare gli OPF alla Banca di Italia che effettuerà il pagamento richiesto. L'esito di tali pagamenti effettuati è sempre consultabile attraverso le interrogazioni/stampe sul sistema informativo.

All'Unità di Missione PNRR del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, viene garantita la visione in sola lettura dei movimenti sul modulo finanziario di ReGiS per quanto riguarda il Dipartimento della Protezione Civile.

10.4 Richiesta di pagamento all'Ispettorato Generale per il PNRR

Seguendo le disposizioni dettate dall'art. 3 del D.M. 11 ottobre 2021 e s.m.i., riguardo ai progetti del PNRR alla cui attuazione provvedono le Regioni, i Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, le Province autonome e/o altri Enti locali (Province, Comuni, Città metropolitane, ecc.) in qualità di Amministrazioni attuatrici, i trasferimenti delle risorse confluiscono sui rispettivi conti di Tesoreria Unica ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria Unica, sui rispettivi conti correnti bancari/postali, salvo che la funzione/servizio non vengano delegati con apposito atto scritto che assicuri il rispetto delle norme contabili nazionali e comunitarie.

Inoltre, le Regioni, i Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, le Province autonome e/o altri Enti locali (Province, Comuni, Città metropolitane) che provvedono all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR per il tramite di altre Amministrazioni o Enti pubblici, comprese le società partecipate, trasferiscono le risorse in favore dei predetti Soggetti attuatori, sui rispettivi conti di Tesoreria Unica, o, sulla rispettiva contabilità speciale laddove ne sono intestatari, ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria, sui rispettivi conti correnti bancari/postali, garantendo il rispetto dei requisiti stabiliti delle norme contabili nazionali e comunitarie.

L'Unità Organizzativa PNRR trasmette periodicamente all'Ispettorato Generale per il PNRR la richiesta di pagamento riferita agli interventi di cui il Dipartimento è titolare, che ricomprende la rendicontazione delle spese sostenute dalle Amministrazioni attuatrici, anche per il tramite di Soggetti attuatori laddove previsti, e dai Soggetti realizzatori/esecutori e il conseguimento di *milestone* e *target* di pertinenza.

In questa fase, l'Ufficio VI – "Amministrazione e Bilancio", nello svolgimento della funzione di rendicontazione e controllo provvede a:

- raccogliere l'insieme di spese inserite nelle domande di rimborso presentate dalle Amministrazioni attuatrici, anche per il tramite di Soggetti attuatori, e a svolgere le opportune attività di verifica e controllo formale;
- trasmettere le domande di rimborso e gli esiti del controllo al responsabile dell'Unità Organizzativa PNRR, ai fini della trasmissione della richiesta di pagamento all'Ispettorato Generale per il PNRR;
- predisporre periodicamente, ai fini della trasmissione da parte del responsabile della funzione di rendicontazione, la rendicontazione all'Ispettorato Generale per il PNRR includendo, sulla base degli esiti delle attività di controllo, le spese sostenute per l'attuazione degli interventi del Piano, attestandone la regolarità.

La rendicontazione delle spese è corredata dalla documentazione dettagliata al paragrafo 7.3 "Rendicontazione dell'Unità Organizzativa all'Ispettorato Generale per il PNRR".

L'Ufficio VI – “Amministrazione e Bilancio”, ha il compito di presentare all'Ispettorato Generale per il PNRR anche la rendicontazione del conseguimento di *milestone* e *target*, predisponendo un'attestazione contenente:

- lo stato di avanzamento e/o il raggiungimento dei *target* e *milestone* stabiliti per la data di rendicontazione in scadenza e la relativa documentazione;
- lo stato di esecuzione finanziaria degli interventi di competenza, con separata evidenza della spesa sostenuta per gli interventi cui è stato assegnato un marcatore climatico o digitale positivo in base alla metodologia del Regolamento (UE) 2021/241, in quanto contribuisce agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici o digitali;
- una dichiarazione di gestione firmata;
- una sintesi degli esiti dei controlli effettuati.

Contestualmente, l'Amministrazione presenta anche una dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH (Do No Significant Harm) previsto dall'articolo 17 del sistema di “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852), secondo quanto dichiarato nelle schede di valutazione ex-ante trasmesse alla Commissione europea come parte integrante del PNRR.

L'unità organizzativa PNRR, acquisite le richieste di pagamento presentate dalle Amministrazioni attuatrici, verifica:

- l'avvenuta rendicontazione delle spese già erogate in raccordo con l'Ufficio VI – “Amministrazione e Bilancio”.
- la correttezza della domanda di pagamento formulata dall'amministrazione attuatrice nonché la capienza delle risorse richieste rispetto alla disponibilità di risorse assegnata;

Concluse le verifiche l'Unità Organizzativa PNRR, predispose sul sistema Regis le procedure propedeutiche alla richiesta di erogazione, la quale è presentata all'Ispettorato Generale PNRR dal Capo Dipartimento.

11. Misure di prevenzione di irregolarità e frodi, corruzione conflitti di interesse e duplicazione dei finanziamenti e procedure di recupero

La presente sezione si pone l'espressa finalità di descrivere e analizzare le misure adottate dal Dipartimento della protezione civile per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e, contestualmente, garantire una sana e corretta gestione finanziaria delle risorse ad esso assegnate nell'ambito del dispositivo medesimo, in modo da prevenire, individuare e risolvere gravi irregolarità nell'utilizzo delle stesse come, ad esempio, frodi, conflitti di interesse, episodi di corruzione e duplicazione dei finanziamenti.

Atteso il ruolo prioritario che la strategia antifrode assume ai fini del buon esito dell'intero Piano, interessandone, di fatto, ogni fase, va da sé che tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del Piano - Amministrazione titolari di investimenti, Amministrazioni Attuatrici e Soggetti attuatori - devono dotarsi di un valido sistema di controllo interno e di efficaci misure di prevenzione che includano un'analisi mirata dei rischi e strumenti di contenimento degli stessi, finalizzati a garantire la corretta ed efficiente allocazione delle risorse comunitarie.

Si tratta di principi e strumenti che la Presidenza del Consiglio dei ministri (e, di conseguenza, anche il Dipartimento della protezione civile) - in ottemperanza alle indicazioni fornite a livello nazionale dal "Piano nazionale anticorruzione" (PNA) - ha in buona parte già adottato mediante l'elaborazione e l'aggiornamento annuale di un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Il Dipartimento della protezione civile, in ogni caso, sta elaborando una propria strategia di contrasto alle frodi per mettere in campo tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile.

La strategia di prevenzione e lotta alle frodi che il Dipartimento della protezione civile intende predisporre punta proprio a delineare la politica di contrasto alle frodi e alla corruzione attraverso procedure volte a:

- o identificare le vulnerabilità dei sistemi alle frodi;
- o valutare i principali rischi di frode;
- o pianificare le risposte e attuarle;
- o valutare i progressi realizzati;
- o adeguare la risposta all'evoluzione delle frodi e alle risorse disponibili;
- o garantire il coinvolgimento di tutte le parti interessate pertinenti, in particolare rafforzando le azioni collaborative e coordinate.

Per quanto concerne le politiche adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - e di conseguenza anche dal Dipartimento della protezione civile - **in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'azione amministrativa**, in osservanza delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2022, ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, adottato con DPCM 29 aprile 2022 e registrato presso la Corte dei conti al n. 1156, in data 6 giugno 2022.

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Presidenza del Consiglio dei ministri per il triennio 2023-2025, nel quale confluiscono, in una logica di pianificazione integrata e di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione delle amministrazioni pubbliche, tra cui il piano triennale dei fabbisogni, il piano della performance, il piano triennale della prevenzione della

corruzione e della trasparenza, il piano organizzativo del lavoro agile e il piano di azioni positive, è stato adottato con DPCM 30 marzo 2023 ed è stato pubblicato sul sito istituzionale del Governo.

Le Strutture della P.C.M. titolari di interventi relativi a misure del P.N.R.R. sono tenute, inoltre, a pubblicare le informazioni e i dati relativi alle attività di competenza, per le quali ricorre l'obbligo di pubblicazione ex D. Lgs. n. 33/2013, nell'ambito della sezione Amministrazione trasparente, nelle specifiche sottosezioni.

Il Dipartimento della protezione civile ha provveduto a pubblicare i dati e le informazioni di cui trattasi nel proprio sito istituzionale, nella sottosezione di I livello "Attuazione misure PNRR", che si articola a sua volta nelle sottosezioni di II livello di seguito indicate:

- Il PNRR per il Dipartimento della Protezione Civile;
- Atti di approvazione dei progetti in essere;
- Atti di approvazione progetti nuovi;
- Si.Ge.Co. e manualistica.

Ciascuna Amministrazione centrale titolare, inoltre, nomina il proprio Referente antifrode che partecipa alla Rete dei Referenti antifrode del PNRR. Esso, di regola e come accaduto anche nell'ambito del Dipartimento della protezione civile, è individuato nella persona del referente anticorruzione già nominato all'interno di ciascuna Amministrazione titolare (ai sensi del vigente PTPCT), rivestendo una posizione funzionale al raccordo con il Responsabile dell'Anticorruzione e al presidio sulle procedure per l'emersione dei casi da segnalare.

Il Dipartimento della protezione civile ha comunicato la propria formale adesione al Protocollo con nota prot. n. DPC/PNRR/0015855 dell'11 aprile 2022, così come previsto dall'art. 7 (Clausola di adesione) del medesimo documento, nominando la Dott.ssa Nicoletta Giuliani, dirigente/coordinatore del Servizio pianificazione strategica, controllo interno e trasparenza, quale referente antifrode.

Oltre a partecipare ai tavoli della Rete nazionale, il Dipartimento della protezione civile ha costituito con Decreto a firma del Capo del Dipartimento del 27 settembre 2022, rep. n. 2509, un Gruppo di Lavoro denominato "Gruppo operativo per l'autovalutazione del rischio frode con riferimento all'investimento di competenza del Dipartimento della protezione civile finanziato con fondi Next Generation EU, destinati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" incaricato dell'autovalutazione dei rischi di frode degli interventi del PNRR di cui il Dipartimento medesimo è titolare.

Il Gruppo, composto da un Coordinatore, da un Vice-Coordinatore e da n. 12 componenti appartenenti agli Uffici del Dipartimento della protezione civile, si riunisce periodicamente.

Per ogni altro argomento di cui al titolo del presente capitolo e per il dettaglio delle strategie e procedure adottate, si rinvia al documento specifico nelle materie citate, che è in via di definizione a cura del Gruppo di Lavoro per l'autovalutazione del rischio frode e del Servizio pianificazione strategica, controllo interno e trasparenza, in collaborazione con l'U.O. PNRR del Dipartimento della

protezione civile. Ad ogni buon conto, sono stati, nelle more, già descritti all'interno dell'"Appendice I – Diagrammi dei principali flussi procedurali", qui allegata, i seguenti tre flussi procedurali in materia di valutazione, gestione e segnalazione del rischio di frodi e irregolarità: 10.1- Processi maggiormente esposti a rischi di frode specifici, 10.2-Valutazione e gestione del rischio di frode, 11- Procedura di individuazione, registrazione e segnalazione di irregolarità e frodi.

ALLEGATI

- ALLEGATO 1 Istruzioni operative per le Attività di Controllo
 - Verbale di sopralluogo
 - Scheda di verifica in loco
 - Esito controllo in loco
- ALLEGATO 2 Registri dei Controlli
- ALLEGATO 3 Check List di verifica
 - 3.1 CL verifiche formali
 - 3.2 CL verifiche amministrative
 - 3.3 CL verifica milestone e target
- ALLEGATO 4 Tabella sugli indicatori comuni associati alle misure e sub-misure di competenza del Dipartimento della Protezione Civile
- ALLEGATO 5 Istruzioni relative al rispetto del principio “DNSH – Do no significant harm” nell’attuazione degli interventi di competenza del Dipartimento della Protezione Civile finanziati dal PNRR
 - o Check list
 - o Nota DPC n. 53687 del 10.12.2021
- ALLEGATO 6 Indicazioni operative sul rispetto del divieto di doppio finanziamento degli interventi PNRR
- ALLEGATO 7 Istruzioni spese ammissibili e verifiche formali spese rendicontate
- ALLEGATO 8 Tabella di corrispondenza terminologica
- ALLEGATO 9 Emblemi
- ALLEGATO 10 Autodichiarazione Amministrazione attuatrice
- Appendice I – Diagrammi dei principali flussi procedurali